Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1895 — Roma — Giovedì 4 aprile — NUMERO 80

DIREZIONE in Via Larga, nel Palazzo Baleani	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE in Via Larga, nel Palazzo Baleani

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 86 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* sulle opere pubbliche, modificato dalla legge 30 marzo 1893, n. 173;

Veduti gli articoli 19 della legge 5 luglio 1882, n. 874 (serie 3ª) sull'ordinamento del R. Corpo del Genio civile, e 12 della legge 10 agosto 1884, n. 2644 (serie 3ª) sulle derivazioni di acque pubbliche;

Uditi il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato, sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento per la custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua ed opere idrauliche annesse, comprese nella 1ª e 2ª categoria e per l'accertamento e la denunzia delle contravvenzioni alle prescrizioni di legge sulla polizia delle acque pubbliche, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici.

Art. 2.

È abrogato il regolamento approvato col Nostro decreto 25 marzo 1888, n. 5379 (serie 3ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1895.

UMBERTO.

G. SARACCO.
SIDNEY SONNINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

REGOLAMENTO

per la custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua ed opere idrauliche annesse, comprese nella 1ª e 2ª categoria, e per l'accertamento e la denunzia delle contravvenzioni alle prescrizioni di legge sulla polizia delle acque pubbliche.

PARTE PRIMA

TITOLO I.

Custodia dei corsi d'acqua.

CAPO I.

Divisione degli alvei e degli argini in tronchi, e disposizioni relative.

Art. 1.

La diretta custodia dei corsi d'acqua e loro argini, indicati negli articoli 93 e 94 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, modificata dalla legge 30 marzo 1893 n. 173, è affidata a *Custodi Guardiani.*

Questi Agenti prestano giuramento innanzi al Prefetto o ad un suo delegato, del che si estende dichiarazione nell'atto di nomina.

Art. 2.

Gli alvei dei corsi d'acqua ed i loro argini sono divisi in *tronchi* della lunghezza non minore di sei chilometri.

Di regola la sorveglianza di un custode si applica ad una delle due sponde. Però nei corsi d'acqua ove le piene sono di poca durata e le arginature non molto elevate, i tronchi possono comprendere ambedue le sponde, quando le comunicazioni fra una sponda e l'altra sieno in qualunque tempo assicurate in modo sufficiente.

Art. 3.

Ogni tronco è fornito di uno o più idrometri, ma in uno, che sarà il regolatore del servizio di piena, vengono notati i segni di guardia, di sospetto e di piena effettiva.

Art. 4.

Sulla proposta degl'Ingegneri Capi, inteso per ciascun Compartimento il rispettivo Ispettore, il Ministero determina la divisione degli alvei e degli argini in tronchi, l'ubicazione e la qualità degl'idrometri, ed in ordine al presente Regolamento il ruolo organico dei Custodi e dei Guardiani.

Art. 5.

Lungo il ciglio esterno degli argini sono posti segnali o colonnette di pietra indicanti il confine fra tronco e tronco, oltre quelli che secondo la pratica locale si trovano utili e necessari, anche per delimitare le proprietà dell'Amministrazione idraulica.

CAPO II.

Doveri dei custodi.

Art. 6.

Ogni custode ha la sua residenza nel luogo indicato da Ruolo organico.

Art. 7.

Nello stato ordinario delle acque il Custode può allontanarsi dalla sua residenza soltanto in caso di bisogno, e previo permesso in iscritto, rilasciatogli dall'ingegnere di Sezione per assenza non superiore ai cinque giorni, o dall'ingegnere capo col parere dell'ingegnere di Sezione per assenza di maggiore durata. I congedi che in tale modo possono essergli accordati non debbono eccedere in complesso la durata di trenta giorni in un anno. Il Custode che va in congedo, prima di allontanarsi, deve indicare il luogo di sua dimora, onde rendersi possibile l'immediato richiamo in servizio.

Il Custode non può mai allontanarsi dalla sua residenza quando il fiume o torrente si trova in piena o minaccia di porvisi.

Il Custode colpito da malattia deve darne immediata notizia all'ingegnere di Sezione, per i provvedimenti opportuni.

Art. 8.

Il Custode vigila che i Guardiani da esso dipendenti soddisfino completamente e lodevolmente i rispettivi loro obblighi: scoprendo mancanze o negligenze, ne fa rapporto all'ingegnere di sezione.

Eguale vigilanza esercita sul personale addetto alla manovra dei sostegni e delle chiaviche esistenti lungo il suo tronco, regolandone il servizio a norma dei bisogni.

Art. 9.

Ordinariamente ogni custode deve percorrere, almeno una volta alla settimana, tutte le arginature e i corsi d'acqua affidati alla sua custodia, per rilevare la condizione delle arginature, delle chiaviche ed altri manufatti in esse compresi, i lavori che si rendano necessari, i fatti e le contravvenzioni che siano state commesse.

In ogni sua gita il Custode segna nel libretto dei Guardiani le annotazioni prescritte dall'articolo 25.

È apposto ai Custodi come mancanza l'avere omesso di denunciare, a tempo debito, un qualunque fatto, disordine od inconveniente sulle arginature, oppure una contravvenzione che conoscano o debbano conoscere.

Art. 10.

Dopo una piena, ed anche dopo una mezza piena, ogni custode deve percorrere, in compagnia dei rispettivi Guardiani, l'intero tronco affidatogli, e praticare diligentemente tutte quelle ispezioni misure e scandagli che occorrono per presentare all'ingegnere di Sezione un pronto rapporto nel quale sieno indicati partitamente tutti i guasti avvenuti tanto nelle arginature quanto nelle chiaviche ed altri manufatti, segnalando in particolar modo quelli che richiedono immediato riparo.

Il limite fino al quale le piene si considerano come mezzane è fissato, per ogni corso d'acqua, dall'Ispettore Compartimentale, inteso l'ingegnere capo.

A piena finita, se questa sia stata superiore alle mezzane, il Custode deve rilevare, con riferimento al ciglio dell'argine, i picchetti piantati dai Guardiani al momento del colmo.

Art. 11.

Ricevendo dai Guardiani l'avviso di qualche guasto dell'arginatura o di qualche fatto a pregiudizio della sicurezza arginale o del buon regime del fiume, il Custode deve recarsi immediatamente sul luogo e compilare un succinto rapporto sulla natura ed entità del guasto o del fatto e, quando sia il caso di contravvenzione, stenderne il verbale per gli effetti di legge.

Art. 12.

È obbligo dei Custodi di tenere informato l'Ingegnere di sezione con rapporti periodici settimanali e, all'occorrenza, straordinari sul risultato delle loro visite e sulle disposizioni prese per ragioni d'urgenza.

Parimente debbono i Custodi trasmettere subito ai Guardiani gli ordini dati dall'Ingegnere di sezione, e vegliare che sieno prontamente eseguiti.

Art. 13.

Ogni volta che ne sieno richiesti, i Custodi debbono accompagnare gl'Ingegneri nelle visite lungo i rispettivi tronchi, e prestare la loro opera nei rilievi tecnici.

Art. 14.

È dovere dei Custodi prestarsi a tutti i lavori di tavolino che sono loro commessi dall'Ingegnere Capo o dall'Ingegnere di Sezione.

Tali lavori debbono essere dati ai Custodi compatibilmente con l'obbligo di vigilanza sui tronchi loro affidati.

Art. 15.

È vietato ai Custodi di occuparsi in qualunque modo per conto dei privati, e di coprire cariche retribuite presso comuni, consorzi od altri enti morali, ed anche gratuite senza permesso dell'Ispettore compartimentale.

Art. 16.

I doveri dei Custodi per la cooperazione ai rilievi dei progetti,

per la vigilanza sulla esecuzione dei lavori, pel servizio in tempo di piena, per la custodia dei magazzini idraulici e per lo accertamento delle contravvenzioni, sono determinati nei titoli II, III, IV, V e nella parte II di questo Regolamento.

CAPO III.

Doveri dei Guardiani.

Art. 17.

I Guardiani debbono avere la loro abitazione nel luogo indicato dal ruolo organico.

Art. 18.

Ogni Guardiano deve provvedersi, a proprie spese, di un berretto o cappello con la iscrizione: *R. Guardiano idraulico.*

Deve pure provvedersi, a sue spese, di un badile; gli altri attrezzi, occorrenti per la esecuzione dei lavori, vengono forniti dal magazzino idraulico.

Art. 19.

È principale obbligo dei Guardiani di percorrere e visitate almeno ogni due giorni l'intero tronco loro affidato, eccettuato il caso in cui essi, per ordine dei superiori, sieno occupati in ispeciali lavori.

Art. 20.

Nelle visite, di cui all'articolo precedente, il Guardiano deve attentamente esaminare lo stato del corso d'acqua, delle arginature, delle chiaviche ed altri manufatti annessi alle medesime, e curare che non sieno commessi abusi od arbitrii contro le disposizioni sulla polizia delle acque pubbliche.

Ogni qualvolta scopra guasti agli argini o ad altre opere, od infrazioni alle leggi di polizia fluviale, procede al loro accertamento nel modo determinato nella parte seconda del presente Regolamento.

È apposto ai Guardiani come grave mancanza il ritardo nel denunciare una trasgressione che conoscano o debbano conoscere.

Art. 21.

Ogni Guardiano esegue da solo, o con l'aiuto di altri, come prevede l'articolo 24, tutti quei piccoli lavori in terra, in legna od in pietrame che occorrono a riparare o prevenire guasti nelle arginature e nei loro accessori, ed anche i lavori ordinati dagl'Ingegneri o dal Custode, non esclusi quelli di mantenimento della carreggiata sugli argini, quando l'obbligo della loro manutenzione non spetti ad altri.

Può essere impiegato anche a sussidio delle manovre dei sostegni di navigazione e delle chiaviche esistenti nelle opere idrauliche di prima e di seconda categoria, oppure a portare i dispacci d'uffizio.

I Guardiani registrano quotidianamente le altezze agli idrometri che loro sono affidati (Mod. n. 1). In tempo di piena, valgono le disposizioni dell'art. 41.

Giunta una piena al colmo, è obbligo del Guardiano di piantare i paletti che ne demarcano il pelo.

Art. 22.

I Guardiani debbono stare sull'argine dall'alzata del sole al tramonto, tranne le ore pel riposo le quali vengono stabilite dall'Ingegnere capo secondo le consuetudini locali, ma non oltre un'ora e mezzo nell'inverno, tre ore e mezzo nell'estate e due ore e mezzo nelle stagioni medie.

Art. 23.

I Guardiani, quando sono richiesti, accompagnano gl'Ingegneri e i Custodi per prestare l'opera loro in rilievi od altro, e per ricevere gli ordini o le istruzioni che loro sieno date.

Art. 24.

L'Ingegnere di sezione ed anche i Custodi, nei tronchi soggetti alla loro vigilanza, possono riunire in isquadra due o più Guardiani per far eseguire lavori in terra, in legna od in pietrame in un punto qualsiasi del corso d'acqua, od anche per servire nei rilievi.

Art. 25.

Ciascun guardiano è fornito di un libretto dove il Custode nelle sue visite settimanali registra il luogo, il giorno e l'ora in cui lo ha incontrato, il lavoro cui attendeva, quello eseguito dopo la visita antecedente, e quanto reputa dover ordinare (Modelli n. 2 e 3).

Art. 26.

Nell'esercizio delle loro attribuzioni i Guardiani debbono sempre portare il berretto o cappello accennato all'art. 18, e serbare in ogni circostanza un contegno fermo, ma conciliativo ed urbano.

Art. 27.

È proibito ai Guardiani di chiedere od accettare mancie o doni di qualsiasi sorta da chiunque abbia interesse diretto o indiretto con le loro attribuzioni.

È ritenuta come mancanza l'occupazione che essi assumano per incarico di terzi.

Art. 28.

I doveri dei Guardiani pel servizio di guardia in tempo di piena sono determinati nel Titolo III di questo Regolamento.

Art. 29.

In caso di malattia il Guardiano deve renderne subito avvertito il Custode, producendo il relativo certificato medico, quando essa si protragga per più di tre giorni: qualora perduri oltre un mese, deve farsi sostituire da persona idonea accetta all'Ingegnere di sezione.

In qualunque caso la sostituzione non può durare oltre un anno.

TITOLO II.

Cooperazione ai rilievi per progetti, e vigilanza all'esecuzione dei lavori.

CAPO I.

Cooperazione ai rilievi per progetti.

Art. 30.

I Custodi coadiuvano l'Ingegnere di sezione, e con l'assenso di questo anche gli Aiutanti, nei rilievi di campagna. Quando tale prestazione si verifichi fuori del tronco loro affidato, deve essere preventivamente autorizzata dall'Ingegnere capo.

I Guardiani servono come canneggiatori e manuali per tutti i suddetti rilievi.

CAPO II.

Vigilanza all'esecuzione dei lavori.

Art. 31.

Il Custode vigila, d'ordinario, i lavori che si eseguono nel tronco a lui affidato.

Art. 32.

Qualora se ne riconosca il bisogno per la entità di un lavoro, o per la contemporanea esecuzione di lavori in diverse località, o per altre circostanze, il Custode del tronco può essere coadiuvato o sostituito dal Guardiano del medesimo tronco, possono pure essere delegati alla sorveglianza dei lavori in un tronco, Custodi o Guardiani di altri tronchi.

Per lavori di speciale importanza si possono delegare anche gli Aiutanti del Genio civile.

Art. 33.

I Custodi incaricati della vigilanza dei lavori in corso di esecuzione debbono trovarsi sulla località la mattina prima che gli operai si mettano al lavoro, e restarvi permanentemente sino alla sera, senza allontanarsene per qualsivoglia motivo.

In caso d'impedimento assoluto, per malattia o per altra grave causa, il Custode deve avvisare in tempo utile l'Ingegnere direttore dei lavori per gli opportuni provvedimenti.

Art. 34.

Prima che si ponga mano ai lavori, i Custodi destinati a vigilarne l'esecuzione debbono farsi un estratto del progetto e delle relative prescrizioni tecniche ed amministrative, e tenerlo continuamente presso di loro sul luogo del lavoro.

Art. 35.

I Custodi intervengono alla consegna dei lavori che l'Ingegnere direttore fa agli appaltatori, ed in tale circostanza prendono nota di tutte le speciali istruzioni che sono loro date dall'Ingegnere medesimo, per tenerne conto e farle scrupolosamente osservare nel corso dell'esecuzione.

Art. 36.

È dovere dei Custodi di vigilare che i lavori sieno eseguiti secondo le buone regole dell'arte, ed in esatta conformità al progetto.

La loro attenzione deve portarsi particolarmente alle quantità, qualità e dimensioni dei materiali, e ne tengono nota esatta quando si tratti di lavori *a misura*, od a fornitura.

Art. 37.

Se, malgrado gl' inviti dei Custodi, gli Appaltatori o loro rappresentanti manchino agli obblighi del contratto, sia pel modo di esecuzione dei lavori, sia per la difettosa qualità dei materiali, sia per qualunque altra causa, i Custodi medesimi debbono rifiutarsi di riconoscere i lavori e, previo diffidamento all' impresa, debbono fare immediato rapporto d'ogni cosa all' Ingegnere direttore, registrando sul giornale l'accertata mancanza.

Nel caso che le Imprese persistano a volere eseguire lavori pericolosi per i lavoratori, il Custode può ricorrere alla forza pubblica per farli cessare.

I Custodi non debbono permettere quei lavori i quali portino aggiunte o modificazioni ai progetti in esecuzione non autorizzate in iscritto dagl' Ingegneri.

Art. 38.

Il Custode incaricato della vigilanza di un lavoro deve osservare tutte le norme relative all'assistenza, stabilite dal Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che si eseguono a cura del Ministero dei Lavori pubblici; deve tenere il giornale (Modello n. 4) e, quando ne sia richiesto dall' Ingegnere di sezione, anche gli altri documenti amministrativi e contabili che da quel regolamento sono prescritti.

TITOLO III.

Servizio di guardia in tempo di piena.

CAPO I.

Disposizioni preliminari pel servizio di guardia.

Art. 39.

Gl' Ingegneri capi del Genio civile, col concorso degl' Ingegneri di sezione da loro dipendenti, compilano un prospetto in cui, per ciascuno dei corsi d'acqua arginati del rispettivo circondario, è indicato a quale altezza, riferita per ogni tronco all' Idrometro regolatore di cui all'articolo 3, debbano giungere le acque, perchè si abbia ad attivare nei varii stadi il servizio di guardia.

Qualora tale altezza sia diversa da quella determinata per lo passato, deve unisi ai prospetti una relazione nella quale sia data ragione delle proposte modifiche. Tali prospetti sono trasmessi all' Ispettore del Compartimento: questi col proprio parere li presenta al Ministero che stabilisce definitivamente, e comunica le opportune istruzioni agl' Ingegneri capi.

Art. 40.

Il Ministero, sulla proposta degl' Ingegneri capi, inteso il parere degl' Ispettori di compartimento, fissa il modo da tenersi, affinchè gli Uffici del Genio civile preposti ai tratti inferiori dei corsi di acqua ricevano, col mezzo più pronto e sicuro, l'annunzio della piena formatasi nei tronchi o bacini superiori.

Art. 41.

Appena un corso d'acqua accenni a mettersi in piena, i Guardiani ed i Custodi debbono porsi in osservazione e vigilare affinchè, da chi spetta, sieno chiuse le chiaviche secondo l'ordine di precedenza stabilito dall'Ingegnere di sezione, e vengano assicurati i molini, ponti natanti, barche e zattere.

Quando le acque sono giunte ad un metro sotto il segno stabilito per l'attivazione del servizio di guardia, i Guardiani incominciano a registrare d'ora in ora, od anche ogni mezz'ora secondo gli ordini dell'Ingegnere-capo, l'altezza dell'acqua al rispettivo idrometro (Modello n. 5).

Salita che sia l'acqua al segno di guardia, il registro-orario dell'altezza della piena è tenuto da apposito *Osservatore*, acciocchè ogni guardiano possa accudire alle altre sue incombenze.

Art. 42.

L'Ingegnere capo stabilisce, secondo le circostanze, il modo da tenersi affinchè gl'Ingegneri di sezione ed egli medesimo possano ricevere dai Custodi, nel più breve tempo possibile, avviso del principio e progresso della piena.

Art. 43.

Per il servizio di guardia in tempo di piena ogni tronco d'argine ha un determinato numero di appostamenti ove si uniscono drappelli d'uomini comandati da un Capo-posto.

L'Ingegnere capo, con l'approvazione dell'Ispettore compartimentale, stabilisce preventivamente:

a) le località degli appostamenti per ogni tronco d'argine;

b) il massimo numero d'uomini che ordinariamente può impiegarsi in ogni appostamento;

c) la quantità e qualità del combustibile che viene somministrato a ciascun appostamento, secondo la stagione in cui accade il servizio di guardia.

Siffatte prescrizioni possono in appresso essere modificate secondo i risultati dell'esperienza, e secondo le mutazioni avvenute nelle condizioni del corso d'acqua.

Art. 44.

I corsi d'acqua pel servizio di piena si distinguono in due classi, cioè:

1ª di rapido incremento e di breve durata;

2ª di lento incremento e di lunga durata.

Per l'una e per l'altra classe il servizio di piena consta di due distinti elementi, vale a dire:

1° di un presidio di guardie addette alla vigilanza degli argini ed ai servizi accessori;

2° di lavoratori necessari per eseguire prontamente le riparazioni o i lavori di difesa eventualmente occorrenti.

Art. 45.

Il presidio di vigilanza d'attivarsi pei corsi d'acqua della 1ª classe è di un solo *stadio*; vale a dire che tutto il contingente di guardie reputato necessario a custodire le arginature è chiamato in una sol volta, e ciò non appena il crescere dell'acqua e le condizioni della stagione precorsa nel bacino tributario facciano presagire imminente la piena.

Questo contingente può essere più o meno numeroso secondo il presagio dell'importanza della piena stessa.

Art. 46.

Il presidio di guardia per la vigilanza e difesa dei corsi d'acqua della 2ª classe è chiamato in attività per gradi, cioè a successive riprese a seconda dello stadio nel quale la piena si trova, ed a seconda dei presagi che possono farsi in base alle notizie pervenute circa lo stato dei corsi d'acqua nei tronchi superiori.

Pei corsi d'acqua maggiori si distinguono tre stadi della piena, secondo che essa dal segno di guardia si eleva verso il livello della massima piena. L'Ingegnere capo, con l'approvazione dell'Ispettore compartimentale, stabilisce sopra il segno di guardia le altezze alle quali corrispondono i diversi stadi. Il primo stadio è diviso in gradi e per ognuno di questi, come pei successivi stadi, è attivato il personale di guardia, secondo l'importanza delle notizie che si hanno dai tronchi superiori.

Art. 47.

L'Ingegnere di sezione, d'intelligenza col Custode, forma per ciascun tronco l'elenco degli individui occorrenti a funzionare quali capi guardia e guardie pei presidî sommenzionati, sciegliendoli fra persone note per onestà ed attitudine e prefiggendo anche le mercedi.

Questo elenco, distinto per Comuni e per appostamenti, viene trasmesso all'Ingegnere capo il quale, dopo averlo approvato, lo comunica riservatamente ai singoli Municipi per le eventuali loro informazioni sugli individui arruolati e per loro conoscenza.

I Municipi propongono le eventuali epurazioni e sostituzioni nei detti elenchi i quali vengono poi resi definitivi dall'Ingegnere capo, e rimessi nuovamente, in doppio esemplare, ai Municipi per comunicazione agl'interessati e per la loro accettazione, che deve ri-

sultare dalle firme degli stessi o da un verbale, con l'esplicito patto che l'avvenuta iscrizione non dà loro diritto di essere assunti in servizio all'evenienza di ogni piena, ma solo quando l'opera loro venga richiesta dai funzionari governativi.

Un esemplare dell'elenco è conservato dal Municipio, e l'altro è inviato all'Ingegnere di sezione presso il quale rimane.

Art. 48.

Ciascun Ingegnere di sezione deve preventivamente assicurarsi il pronto concorso di lavoratori nei punti minacciati (art. 126 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, modificato dalla legge 30 marzo 1893 n. 173), richiedendo a ciascun Comune, il cui territorio comunale fronteggia la linea arginale, una dichiarazione sul numero degli operai terraiuoli, domiciliati nel comune stesso, i quali sieno disponibili in occasione delle piene del corso d'acqua per portarsi sulle arginature a disposizione degli Ufficiali del Genio civile onde eseguire i lavori occorrenti.

Tale dichiarazione del Municipio serve di base agli ulteriori accordi e disposizioni, di cui nei seguenti articoli.

Art. 49.

Avuta la detta dichiarazione sui lavoratori che ciascun Comune può fornire, l'Ufficio del Genio civile cura che i Municipi ripartiscano i lavoratori nominalmente in due o più squadre a seconda del complessivo loro numero e della ubicazione di loro domicilio, e che a ciascuna squadra venga anticipatamente dato un capo, di fiducia del Municipio e degli operai, il quale dietro incarico municipale abbia nel momento del bisogno a condurre prontamente e sotto la sua responsabilità la propria squadra, munita degli occorrenti attrezzi, a disposizione dell'Ingegnere di sezione o chi per esso, nel punto dell'arginatura che gli Ufficiali del Genio civile hanno già fatto conoscere al Municipio ed indicato nella richiesta trasmessagli.

Art. 50.

Forma pure parte integrante di queste intelligenze il determinare preventivamente, coi singoli Municipi, le mercedi ordinarie, giornaliere e notturne, sia dei capi che degli operai.

In circostanze straordinarie nelle quali sia necessario procedere con la massima urgenza, o che per la natura del lavoro, per intemperie od altro, le prestazioni assumano carattere veramente straordinario, l'Ingegnere di sezione può, con l'approvazione dell'Ingegnere capo, fissare mercedi maggiori, d'accordo coi capi dei lavoratori. I lavoratori non sono mai ammessi ad interloquire direttamente.

Art. 51.

D'accordo coi Municipi stessi, l'Ingegnere di sezione raccoglie notizie in apposito elenco circa i carri, le bestie da tiro, i materiali e le altre somministrazioni ottenibili nel comune e ne nota, per norma, i relativi prezzi ordinari.

Art. 52.

Le varie pratiche ed intelligenze da prendere coi Municipi, giusta gli articoli precedenti, debbono compiersi entro sei mesi dalla promulgazione di questo Regolamento, allo scopo di assicurare l'efficace concorso dei Municipi stessi in correlazione alle disposizioni dell'art. 126 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, modificato dalla legge 30 marzo 1893, n. 173.

Nei primi due mesi di ciascun anno, gli elenchi debbono essere, con le medesime norme, riveduti ed aggiornati a cura degl'Ingegneri di sezione.

Art. 53.

All'evenienza di una piena, gl'Ingegneri di sezione, coll'assenso dell'Ingegnere capo, si debbono recare immediatamente sul corso d'acqua cui sono preposti, portando seco la legge sui Lavori pubblici, il presente regolamento e la carta topografica, di cui allo art. 71.

L'Ingegnere di sezione si colloca nella località centrale, già preventivamente stabilita dall'Ingegnere capo e notificata a tutti i suoi dipendenti, affinchè ciascuno di questi sappia ove in caso di bisogno possa trovarlo.

I Custodi si debbono tenere nel centro del rispettivo tronco, o dove è loro ordinato dall'Ingegnere di sezione.

L'Ingegnere capo si reca esso pure sul luogo, qualora l'importanza della piena o gli avvisi degli Ingegneri di sezione lo richiedano.

Art. 54.

Secondo i più o meno rapidi incrementi delle piene, ed avuto riguardo ai venti, alle pioggie, alle nevi, ai geli, ed agli altri indizi precursori delle forti piene, i Custodi col mezzo dei Guardiani da loro dipendenti predispongono quanto occorre per il servizio della prossima guardia, sia per gli attrezzi e pei casotti, sia per la riunione delle guardie occorrenti, a termini dei precedenti articoli 45, 46 e 47.

Art. 55.

Per ogni corso d'acqua arginato l'Amministrazione tiene un'adeguata provvista degli attrezzi e materiali che possono occorrere in tempo di piena: tali attrezzi e materiali sono convenientemente ripartiti e vengono custoditi in apposite case denominate *Magazzini idraulici*.

In mancanza di Magazzini idraulici, e sino a quando non sia diversamente provveduto, gli attrezzi e materiali sono distribuiti fra i Custodi i quali, mediante congruo compenso ove occorra di occupare un ambiente, li conservano nelle loro abitazioni e ne sono responsabili.

I Custodi sono tuttavia obbligati a tenere presso di sè, senza compenso, piccoli attrezzi e istrumenti per rilievi od osservazioni, il cui valore non superi 200 lire.

Dopo ciascuna piena i Custodi dànno all'Ingegnere di sezione, per gli opportuni accertamenti, una nota esatta degli attrezzi e materiali impiegati, precisando il prezzo dei consumati o dispersi e l'importo del deterioramento avvenuto in quelli conservati o ricuperati.

CAPO II.

Attivazione della guardia e misure di sicurezza.

Art. 56.

Tanto nei casi ordinari, quanto in quelli di pericolo o disgrazia trattati negli articoli che seguono, gli ordini sono impartiti esclusivamente dagli Ufficiali del Genio civile o dai dipendenti, e nessun pubblico funzionario può prendervi ingerenza, se non richiesto per prestare il suo concorso affinchè gli ordini dei predetti Ufficiali o loro dipendenti sieno prontamente eseguiti.

Art. 57.

Arrivate le acque al segno idrometrico stabilito per l'attivazione della guardia, ogni Custode, secondo le istruzioni che ha ricevute dall'Ingegnere di sezione, attiva la guardia nel rispettivo tronco, giusta le disposizioni degli art. 45 e 46.

Art. 58.

In qualunque ora accada l'attivazione della guardia, incomincia immediatamente il giro delle ronde le quali debbono essere regolate in guisa che da ogni appostamento partano due ronde, una per recarsi all'appostamento superiore più prossimo, l'altra con opposto viaggio all'appostamento inferiore; ed affinchè nelle piene più elevate la linea sia più diligentemente guardata, le ronde succedenti vengono spedite prima del ritorno di quelle già partite.

Ogni ronda è composta di due uomini provvisti ciascuno di una vanga o badile, di un sacco, di un corno a tuba e, se in tempo di notte, di un fanale.

Uno dei due uomini percorre la sommità dell'argine; l'altro cammina al piede del medesimo, esaminando attentamente la scarpa ed il piano limitrofo della campagna.

Le ronde, oltre alla perlustrazione continua dell'argine, servono anche a trasmettere da un appostamento all'altro gli avvisi od ordini scritti (Modello n. 6).

Art. 59.

Una o più volte al giorno, secondochè sia disposto dall'Ingegnere capo, i Custodi, per mezzo delle ronde, spediscono all'Ingegnere di sezione un rapporto scritto nel quale indicano gl'incre-

menti o decrementi della piena e tutti i fatti straordinari verificatisi nel rispettivo tronco di argine. (Modulo n. 7).

L'Ingegnere di sezione comunica le notizie ricevute all'Ingegnere capo e questi, almeno una volta al giorno, ne informa la Prefettura, l'Ispettore di *Compartimento* ed il Ministero.

Art. 60.

L'Ingegnere di sezione dà immediato avviso dell'attivazione della guardia all'Ingegnere capo ed alle Autorità governative e comunali dei luoghi vicini al corso d'acqua in piena, e ad ogni occorrenza richiede all'Autorità più prossima od alla Prefettura, col mezzo dell'Ingegnere capo, la forza armata che giudica necessaria pel buon ordine del servizio.

Art 61.

È lasciato al giudizio dell'Ingegnere capo di sospendere l'attivazione della guardia nei vari gradi o stadi di piena, sebbene le acque sieno giunte al segno prestabilito, qualora dalle notizie avute sullo stato idrometrico del corso d'acqua nei tronchi superiori ed influenti possa prevedere che la piena non giungerà a superare che di poco il segno di guardia o quello dei gradi e stadi successivi.

Art. 62.

L'Ingegnere capo completa le precedenti disposizioni generali stabilendo, per i corsi d'acqua del Circondario idraulico, il numero e la località degli appostamenti e il numero delle Guardie, notando le mercedi che sono state combinate.

Tutto ciò è sottoposto all'approvazione dell'Ispettore di *Compartimento.*

CAPO III.

Provvedimenti in caso di pericolo.

Art. 63.

Le ronde in giro, scoprendo dilamazioni di sponda, trapelamenti, minaccie di trabocchi o *sormonti*, od altro fatto qualunque che dia motivo a fondato timore di prossima disgrazia, chiamano soccorso dagli appostamenti più vicini. Un uomo corre subito ad avvisare il Custode del tronco e frattanto gli altri prendono le disposizioni per il riparo più istantaneo.

Il Custode chiama sul luogo minacciato gli uomini disponibili, senza però distrarre totalmente la forza occorrente per la continuazione del servizio di guardia negli altri punti del tronco d'argine a lui affidato; si procura in caso di bisogno un rinforzo di lavoratori rivolgendosi anche al Sindaco del Comune più vicino; immediatamente intraprende o prosegue quei primi lavori di riparo che l'arte e l'esperienza insegnano, e spedisce subito un rapporto all'Ingegnere di sezione dando avviso del pericolo e chiedendo, ove sia d'uopo, soccorso di attrezzi, materiali ed uomini.

Art. 64.

L'Ingegnere di sezione si reca sui luoghi minacciati e, ove lo creda necessario, assume la direzione dei lavori occorrenti, informandone l'Ingegnere capo.

Art. 65.

Le disposizioni pel taglio degli argini in golena, a sensi dell'articolo 172 della legge sui Lavori pubblici 20 marzo 1865, sono date dal Prefetto su proposta dell'Ingegnere capo.

Art. 66.

Ove il pericolo incalzi e siavi difetto di personale tecnico governativo, l'Ingegnere capo deve rivolgersi all'Ispettore di compartimento per ottenere la cooperazione di Ingegneri degli Uffici del Genio civile più vicini, e, occorrendo, al Presidente della Deputazione provinciale per valersi del personale dell'Ufficio tecnico provinciale che sia disponibile. Se anche questi non bastino, in casi estremi può farsi sussidiare da ingegneri consorziali e privati, ovvero da periti.

Art. 67.

In caso di gravissimo pericolo o di minaccia di rotta l'Ingegnere capo, e in sua assenza l'Ingegnere di sezione ne dà riservatamente avviso al Ministero, all'Ispettore compartimentale, alla Prefettura ed ai Municipi dei Comuni più esposti, affinchè conoscano il pericolo sovrastante.

Art. 68.

Avvenendo tumultuoso concorso di persone, l'Ingegnere di sezione può richiedere la cooperazione dei Sindaci locali o di probi cittadini per essere coadiuvato nel mantenere la calma e l'ordine, richiedendo all'occorrenza la forza pubblica.

Art. 69.

L'Ingegnere di sezione tiene continuamente informato l'Ingegnere capo sulle condizioni della piena, oltrechè con i rapporti di cui all'art. 59, con telegrammi più o meno frequenti, secondo le circostanze, invitandolo anche a recarsi sul luogo qualora vi sieno serie minaccie.

Avvenendo disgraziatamente rotta, l'Ingegnere di sezione ne dà immediato avviso, col più pronto mezzo di comunicazione, all'Ingegnere capo, nonchè all'Ispettore compartimentale, al Prefetto e al Ministero.

CAPO IV.

Provvedimenti in caso di rotta.

Art. 70.

Nel caso di rotta ed inondazione, tutti sono tenuti ad obbedire agli ordini dell'Ingegnere capo o, in sua assenza, dell'ingegnere di sezione per attivare la guardia e la difesa negli argini circondarii e strade in rilevato, per alzare travate, aprire chiaviche e prendere quei provvedimenti che l'arte e l'esperienza suggeriscono allo scopo di menomare e restringere il danno per quanto sia possibile.

Sopraggiungendo sul luogo del disastro l'Ispettore di Compartimento, tutto il personale agisce sotto la sua dipendenza.

Art. 71.

Per stabilire le difese e i provvedimenti da prendersi in caso di rotta, ogni Ufficio del Genio civile deve avere una carta topografica ed idrografica quotata del proprio circondario idraulico e dei circondari limitrofi, indicante i corsi di acqua, gli argini traversagni, le strade coi ponti e loro luci.

Questa carta serve di base per determinare preventivamente i provvedimenti da prendersi secondo i casi per lo scarico delle acque d'inondazione in qualche prossimo corso d'acqua, ed ove ciò non possa farsi, per lasciarle defluire sino al loro definitivo recapito, avuti i debiti riguardi agli abitati più importanti e alle principali vie di comunicazione.

Art. 72.

Se i provvedimenti per ciascun corso d'acqua o bacino, interessano più provincie o circondari idraulici, sono studiati collegialmente dai rispettivi Ingegneri capi.

Tali studi vengono poi trasmessi all'Ispettore di Compartimento che col suo parere li presenta al Ministero per l'approvazione.

Art. 73.

Avvenuto il disastro, e dall'Ingegnere che trovasi sul luogo datone avviso ai Comuni più esposti, all'Ingegnere capo, all'Ispettore del Compartimento, al Prefetto ed al Ministero, si cominciano ad attuare, secondo i piani prestabiliti, i provvedimenti per circoscrivere la inondazione e per lo scarico delle acque esondate.

Art. 74.

Il Prefetto, in seguito all'avviso suddetto, notifica il disastro e i provvedimenti che si prendono per la salvezza degli abitanti, per circoscrivere l'inondazione e per lo scarico delle acque.

CAPO V.

Congedo della guardia, rilievi e rapporto generale.

Art. 75.

Generalmente la guardia si licenzia appena che le acque sieno discese sotto il segno stabilito per la sua attivazione.

Però quando la piena decresca regolarmente, in condizioni da non lasciare timori di nuovo aumento, e se le notizie dei tronchi superiori del corso d'acqua e dei suoi maggiori influenti lo permettano, l'Ingegnere capo può far licenziare la guardia anche prima che il corso d'acqua sia disceso sotto al prestabilite segno:

viceversa può conservarla attivata in tutta la linea, o soltanto in ispeciali località, quando e sino a che a suo giudizio occorra, sia per la probabilità di una nuova escrescenza del corso d'acqua, sia per altri motivi che richiedano una più prolungata vigilanza.

Art. 76.

Prima del licenziamento degli operai ogni Custode si prevale di essi per riparare qualche tratto di argine danneggiato, o per altro piccolo lavoro eseguibile nella stessa giornata in cui si licenzia il servizio di guardia.

Una parte degli operai viene impiegata a riportare gli attrezzi ed i materiali nei rispettivi magazzini, a disfare i casotti provvisoriamente eretti ed a rimettere tutto nello stato ordinario.

Art. 77.

Terminato intieramente il servizio di guardia, ogni Custode trascrive in buona copia un prospetto degli incrementi e decrementi osservati ad ogni idrometro (Modello n. 5) e compila un altro prospetto in cui sono indicati:

a) Il giorno e l'ora in cui la piena giunse al segno di guardia;

b) Il giorno e l'ora in cui la piena arrivò al colmo, e la sua altezza sopra lo zero dell'idrometro o degl'idrometri;

c) Il giorno e l'ora in cui la piena discese al segno di guardia.

Art. 78.

Con la scorta dei menzionati documenti l'Ingegnere di sezione compila uno stato comparativo idrometrico della piena nel corso d'acqua, e lo trasmette all'Ingegnere capo con un rapporto corredato del rilievo altimetrico dei picchetti indicanti il colmo, di cui agli articoli 10 e 21.

L'Ingegnere capo, riuniti questi documenti dai vari Ingegneri di sezione, compila per ogni corso d'acqua un rapporto generale della piena e della relativo spesa, da presentarsi all'Ispettore del Compartimento ed al Ministero, allegandovi lo stato comparativo idrometrico (Modello n. 8).

TITOLO IV.

Spese di piena, loro amministrazione e rendiconto.

CAPO UNICO.

Art. 79.

Per tutte le spese necessarie nell'occasione delle piene, sia per mantenere la vigilanza delle arginature, sia per far eseguire quelle riparazioni provvisorie che non ammettono dilazione, l'ingegnere capo domanda a tempo opportuno l'assegno dei fondi relativi.

Art. 80.

L'assegno viene sempre fatto a titolo di anticipazione, coll'obbligo del rendiconto da prodursi secondo le norme prescritte dal Regolamento di contabilità generale dello Stato.

In caso di assoluta urgenza il Ministero può autorizzare la produzione di un rendiconto sommario, salvo a suo tempo la produzione di quello corrispondente alle norme prescritte dal Regolamento sulla contabilità generale.

Art. 81.

Il combustibile ed ogni altro oggetto occorrente per gli appostamenti in ogni tronco d'argine sono provveduti dal rispettivo Custode, sopra ordine dell'Ingegnere di sezione, mediante appositi *buoni* nei quali è indicata la qualità e quantità da fornirsi.

Questi *buoni* sono in doppio originale, uno dei quali firmato dal Custode viene restituito dal fornitore dopo di aver contrapposto alle indicazioni degli oggetti somministrati il relativo importo, e l'altro, pure firmato dal Custode, resta presso il fornitore stesso che lo restituisce all'atto del pagamento dei generi somministrati, sottoscrivendolo in segno di ricevuta (Modello n. 9).

Art. 82.

Si procede in modo analogo a quello indicato nel precedente articolo ogni volta che occorra all'ingegnere di sezione ed ai Custodi di fare provviste straordinarie di materiale ed attrezzi.

Se, terminata la piena, si ha una rimanenza di materiali, attrezzi od altri generi come sopra provvisti, il Custode ne dà carico al magazzino colle norme fissate nel Titolo V.

Art. 83.

Salvo il caso di eccezioni autorizzate dal Ministero, è in ogni Circondario idraulico un Agente pagatore per le spese di piena, il quale presta cauzione e viene retribuito come si dirà al seguente articolo 84.

Art. 84.

Il servizio di Agente pagatore è dato in appalto; il relativo avviso d'asta contiene le condizioni alle quali è vincolata la scelta dell'Agente, la cauzione che deve fornire, i luoghi nei quali deve prestare l'opera sua, l'aggio e le indennità di gita corrispettive.

I contratti sono stipulati avanti il Prefetto e soggetti all'approvazione del Ministero, secondo le prescrizioni del Regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Art. 85.

Gli Agenti pagatori soddisfano a tutte quelle spese del servizio di piena delle quali è loro ordinato il pagamento, esclusi i compensi per occupazioni stabili di suolo e le competenze dei Custodi e Guardiani.

Le norme da osservarsi dagli Agenti pagatori nel soddisfare le diverse spese sono indicate nel relativo capitolato d'appalto (Modello n. 10).

Art. 86.

In ogni settimana durante la piena, ed anche dopo licenziata la guardia, i Custodi compilano i Ruoli delle guardie (Modello n. 11) ed ogni altro recapito di spesa, e li trasmettono in doppio originale all' Ingegnere di sezione il quale ne invia uno, da lui controfirmato, al pagatore e trattiene l'altro per corredo del riassunto delle spese.

Art. 87.

È assolutamente vietato agli Ufficiali del Genio civile, tanto superiori che subalterni, ed al personale di custodia d'ingerisi nella gestione del danaro, ove il pagamento delle spese è deferito agli Agenti pagatori.

Art. 88.

L'Agente pagatore, ricevuti detti recapiti, è tenuto ad effettuare personalmente, od a mezzo dei suoi incaricati, i relativi pagamenti nei giorni e luoghi prescritti, ed a produrre il resoconto delle spese all' Ingegnere capo entro il termine fissato dal capitolato (Modello n. 10).

Art. 89.

I modelli a stampa per il rendiconto delle spese fatte sono forniti agli Agenti pagatori dall'Ufficio del Genio civile (Modelli numero 11, 12 e 13).

Art. 90.

I Custodi coadiuvano l' Ingegnere di sezione nel compilare il rendiconto delle spese che deve essere presentato all' Ingegnere capo non più tardi di 8 giorni dopo il termine dei lavori (Modello n. 11).

Art. 91.

L' Ingegnere capo, esaminati ed approvati i rendiconti parziali, compila il rendiconto generale che invia al Ministero per le relative disposizioni, a norma del Regolamento di contabilità generale dello Stato (Modello n. 14).

TITOLO V.

Dei magazzini idraulici e della custodia degli oggetti che vi si contengono.

CAPO UNICO.

Art. 92.

Lungo i corsi d'acqua, ed ove ne sia dal Ministero riconosciuto il bisogno, vi sono *Magazzini idraulici* per la custodia degli oggetti necessari al servizio idraulico, specialmente in tempo di piena e per l' alloggio del rispettivo Custode. Nei magazzini stessi una sola stanza è destinata per la residenza temporanea dell' Ingegnere di sezione.

Art. 93.

Per ogni magazzino idraulico viene determinata la *dotazione normale*, cioè la qualità e quantità degli oggetti che vi si deb-

bono custodire, avuto riguardo all' importanza del corso d' acqua ed alle altre circostanze locali.

Art. 94.

In ogni magazzino si ha un *Libro Maestro* in cui si notano tutte le variazioni degli oggetti stessi per uso, deperimento, consumo, smarrimento, nuove somministrazioni, ecc. (Modello n. 15); si ha pure un registro per l' *inventario* nel quale, distinguendo gli oggetti di ogni specie in tre classi, cioè *nuovi, usati e fuori d'uso* e contrapponendovi il rispettivo valore approssimativo, si tiene in evidenza la situazione della contabilità del materiale.

L' inventario si rinnova dopo ogni piena del corso d'acqua e sempre alla fine di giugno e di dicembre, facendone il confronto con l'inventario del semestre precedente (Modello n. 16).

Art. 95.

Il Custode è responsabile personalmente degli oggetti depositati nel magazzino a lui consegnato, della loro buona conservazione e della tenuta dei registri, di cui all'articolo precedente.

Art. 96.

Per questa responsabilità il Custode deve prestare una cauzione nella misura di un decimo del valore degli oggetti depositati, ed in uno dei modi di cui all'articolo 231 del regolamento di contabilità generale approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 2016 (Serie 3ª).

Riceve un compenso secondo le norme fissate all'articolo 119 del presente Regolamento.

Art. 97.

La cauzione può anche essere costituita con ipoteca su beni stabili, con la trattenuta dell'assegno speciale, e con ritenuta sullo stipendio quando dal Custode venga chiesto e dal Ministero accordato, purchè in questi ultimi due casi sia completata in tre anni.

Art. 98.

La cauzione viene svincolata quando il Custode abbia regolarmente riconsegnato il magazzino, ottenuta l'approvazione del relativo conto giudiziale e per ragioni di servizio non debba assumere in consegna altro magazzino.

Avvenendo che, in seguito a trasloco, il Custode idraulico debba assumere in consegna un altro magazzino pel quale sia prescritta una cauzione superiore a quella precedentemente data, egli deve nel termine di sei mesi prestare il supplemento di cauzione corrispondente alla differenza. Se invece deve assumere un magazzino pel quale sia prescritta una cauzione inferiore, egli non può richiedere il rimborso della differenza sino a quando non sia ultimata la liquidazione del conto giudiziale per la precedente gestione.

In ambedue i casi se da tale liquidazione risultino passività a carico del Custode, pel pagamento delle quali si debba ricorrere in tutto od in parte alla cauzione, il Custode, salvo ulteriore responsabilità, è tenuto a costituire o completare nei modi indicati agli art. 96 e 97 la cauzione richiesta per la nuova gestione.

Le stesse norme debbono osservarsi nel caso che si abbiano più gestioni successive, senza che le prime sieno ancora liquidate.

Art. 99.

La cauzione deve essere approvata dal Ministero, cui spetta pure autorizzarne lo svincolo.

Art. 100.

Gli oggetti depositati in un magazzino debbono di regola servire per il rispettivo tronco di corso d'acqua, salvo gli ordini che in dati casi impartisca l'Ingegnere capo o l'Ingegnere di sezione da esso autorizzato.

Art. 101.

In tempo di piena, l'Ingegnere capo o l'Ingegnere di sezione, su proposta del Custode che rimane sempre ugualmente responsabile, accorda per ogni magazzino idraulico il personale necessario a vigilare l'entrata e l'uscita degli oggetti (Modello n. 17).

Art. 102.

L'approvvigionamento dei magazzini si fa con le norme ordinarie del Regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 103.

L'Ingegnere capo e l'Ingegnere di sezione nelle loro visite periodiche esercitano la più rigorosa vigilanza sui subalterni per la custodia dei preindicati oggetti e ne fanno la verificazione scrivendo, ogni volta, opportuna dichiarazione nei registri di cui all'articolo 94.

Art. 104.

Ogni anno l'Ingegnere capo trasmette al Ministero l'inventario dei magazzini idraulici del proprio Circondario col confronto dell'inventario dell'anno precedente (Modello n. 15).

TITOLO VI.

Condizioni d'idoneità, nomina, diritti e punizioni dei Custodi e Guardiani.

Capo I.

Condizioni d'idoneità, nomina e diritti dei Custodi.

Art. 105.

La pianta organica dei Custodi è distinta in quattro classi.

La nomina ai posti di Custode di quarta classe si fa per esame in seguito a pubblico concorso.

Non può aspirarvi chi abbia meno di 21 anni o più di 40. Gli Aiuti e Custodi provvisorii, nonchè gli Assistenti straordinari in servizio dell'Amministrazione dei lavori pubblici all'epoca dell'approvazione del presente Regolamento, possono aspirarvi sino all'età di 45 anni.

Art. 106.

Alla domanda di ammissione, da indirizzarsi al Prefetto che pubblica l'avviso di concorso, l'aspirante deve unire i seguenti documenti:

a) fede di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico comprovante la buona costituzione fisica;

d) certificato di moralità rilasciato dal proprio Sindaco;

e) stato di famiglia;

f) certificato giudiziario d'immunità correzionale e criminale;

g) certificato degli studi fatti;

h) certificato comprovante di essersi occupato in lavori idraulici, quando sia il caso; e per gli ex militari il congedo rilasciato dall'autorità competente.

Sono dispensati dal produrre i documenti di cui alla lettera *b*), *d*), *g*), *h*), gli Aiuti e Custodi provvisori nonchè gli Assistenti straordinari dei quali è cenno nel precedente articolo.

Art. 107.

Per l'esame dei concorrenti al posto di Custode di 4ª classe, il Ministero, determinate di volta in volta le relative norme speciali, nomina una o più Commissioni composte di un Ingegnere Capo del Genio civile, presidente; di due Ingegneri di classe e di un impiegato amministrativo della Prefettura, con funzioni di Segretario.

Art. 108.

La Commissione compila i temi per l'esame sulle seguenti materie:

a) calligrafia;

b) aritmetica;

c) misurazione e calcolazione di superficie e volumi;

d) compilazione di rapporti;

e) compilazione di giornali di lavori, libretti di misure, stati sommari periodici, liste settimanali, secondo i moduli prescritti dai regolamenti;

f) disegno lineare planimetrico ed altimetrico;

g) rilievo di piani col mezzo dello squadro agrimensorio; rilievo di sezioni trasversali colle staggie e livellettata a bolla; rilievo di piante di fabbricati;

h) regole generali e metodi speciali per una buona esecuzione dei diversi lavori idraulici in terra, in legna e in pietra; qualità da richiedersi nei materiali;

i) provvedimenti immediati da prendersi in caso di sconcerti nelle arginature, e notizie sul servizio di guardia e difesa in tempo di piena.

Art. 109.

L'esame è fatto in tre o più giorni.

Nel primo giorno il presidente della Commissione dà copia dei temi, di cui alle lettere *a, b, c, d, e,* che nel termine di otto ore sono svolti per iscritto dai concorrenti senza uscire dal locale a ciò destinato, e senza avere comunicazione alcuna fra loro nè con altri.

Nel secondo giorno, entro lo stesso termine di otto ore, si eseguo il disegno di cui alla lettera *f*, con facoltà ai candidati di dare prove più estese.

Nel terzo giorno, o se necessario nel quarto, i candidati debbono dar saggio in campagna della loro abilità in generale e particolarmente nei rilievi di cui alla lettera *g;* e con risposte a voce delle loro cognizioni sulle materie accennate ai capoversi *h, i* dell'articolo precedente.

Il saggio sui rilievi di campagna dura un'ora, l'esame orale mezz'ora per ciascun candidato.

Art. 110.

Secondo il risultato dell'esame i candidati sono classificati in ordine di merito ed in tale ordine vengono dal Ministro nominati ai posti pei quali il concorso fu bandito. A parità di merito è data la preferenza a chi abbia servito lodevolmente almeno per tre anni nell'Amministrazione dei Lavori Pubblici, ovvero per dodici anni nell'esercito nazionale venendone congedato in qualità di sott'ufficiale.

Art. 111.

Ai Custodi è riconosciuta la qualità di impiegati civili dello Stato.

Gli stipendi dei Custodi sono stabiliti con R. decreto in conformità della legge di approvazione del bilancio.

Art. 112.

I Custodi hanno diritto all'aumento di un decimo del loro stipendio dopo ogni periodo sessennale di servizio attivo nella medesima classe, senza però eccedere lo stipendio della classe immediatamente superiore.

Ai Custodi di 1ª classe non sono accordati più di due aumenti sessennali.

Art. 113.

Le promozioni ai posti di Custode di 3ª, 2ª e 1ª classe hanno luogo fra i Custodi della classe immediatamente inferiore a quella nella quale sono i posti vacanti.

Di quattro promozioni una è per merito e tre per anzianità.

Per ottenere promozione bisogna aver servito due anni almeno nella classe inferiore.

L'anzianità non dà diritto a promozione per quei Custodi che abbiano nota di demerito.

Art. 114.

Sulle proposte che vengono annualmente presentate dagli Ispettori compartimentali dopo sentiti gl'Ingegneri capi e quelli di sezione, il Ministero nomina una Commissione di tre Ispettori del Genio civile fra quelli residenti in Roma, la quale, esaminate le dette proposte, forma i ruoli d'anzianità dei Custodi.

In base a questi ruoli sono emanati dal Ministro i decreti di promozione.

Art. 115.

I Custodi, qualora sieno destinati alla sorveglianza continua di lavori nel proprio tronco, hanno la indennità giornaliera di lire 2, ed altrettanto per ogni giorno di prestato servizio di piena; mentre per ogni notte di questo stesso servizio di piena, e per ogni giorno di sorveglianza a lavori od altra prestazione di campagna fuori tronco, compete loro la indennità di lire 3.

Art. 116.

Al Custode destinato a prestare servizio temporaneo fuori tronco a distanza maggiore di sei chilometri dalla sua residenza, è corrisposta una indennità di centesimi venti per ogni chilometro percorso nel giorno in cui si reca ad assumere l'incarico e in quello in cui, dopo averlo compiuto, si restituisce alla sua residenza.

Nel caso di sospensione dei lavori gli spetta la stessa indennità, ma solo pel giorno in cui i lavori vengono sospesi, e per quello in cui sono ripresi.

Pel viaggio in ferrovia viene al Custode rimborsato l'importo del biglietto di 3ª classe.

Art. 117.

Per le specifiche delle competenze, di cui agli articoli 115 e 116, viene usato il Modulo n. 18.

Art. 118.

Ai Custodi è assegnato l'alloggio nei magazzini idraulici, e se ciò non possa aver luogo per mancanza o deficienza del magazzino viene corrisposta l'annua indennità di alloggio in L. 250, con la condizione di dimora nel tronco assegnato, in località autorizzata dall'Ingegnere capo.

Nel primo caso è ad essi interdetto di tenere presso di sè persone estranee alla loro famiglia e di tenere spaccio o vendita di qualsiasi genere.

Art. 119.

I magazzini idraulici sono distinti in tre categorie, e, a seconda di queste, il Custode magazziniere ha l'annuo compenso di L. 300 se il magazzino a lui affidato è della prima categoria, di L. 200 se è della seconda e di L. 100 se della terza.

L'assegnazione dei magazzini alle singole categorie è fatta dal Ministero.

CAPO II.

Condizioni d'idoneità, nomina e diritti dei Guardiani.

Art. 120.

I Guardiani vengono scelti fra persone di conosciuta attitudine, di condotta irreprensibile, di complessione robusta, di età non minore di anni 21 nè maggiore di 35, e che sappiano leggere e scrivere.

A parità di condizioni è data la preferenza ai militari congedati con certificati di buona condotta, ed a chi siasi lodevolmente portato da capo-posto in tempo di piena.

Art. 121.

La nomina dei Guardiani si fa dall'Ingegnere capo dopo avere ottenuto dal Prefetto della provincia, in cui risiedono gli individui da nominarsi, il nulla osta riguardo alle persone.

La lettera di nomina dei Guardiani, oppure il libretto di servizio di cui all'art. 25, valgono per far riconoscere la loro qualità tanto dalle Autorità, quanto dai privati.

Art. 122.

Il salario dei Guardiani è stabilito con R. decreto in conformità della legge di approvazione del bilancio.

I Guardiani non hanno diritto a pensione o ad indennità per cessazione o licenziamento dal servizio.

Art. 123.

Ogni qualvolta il Guardiano sia eccezionalmente chiamato alla continuata sorveglianza di lavori fuori del proprio tronco, percepisce la indennità giornaliera di una lira.

In tempo di piena l'indennità è di una lira per ogni giorno di servizio e di due lire per ogni notte, oltre il salario.

Per le specifiche di queste indennità si fa uso del modulo prescritto dall'art. 117.

CAPO III.

Punizioni dei Custodi e Guardiani

Art. 124.

Le pene disciplinari pei custodi sono:

a) la sospensione dallo stipendio;

b) la dispensa dal servizio;

c) la destituzione.

Art. 125.

La sospensione dallo stipendio è inflitta per la durata da uno a cinque giorni:

1. per ingiustificata mancanza di avviso in occasione d'impedimento assoluto dipendente da malattia o da altra grave causa, specie nel caso previsto dall'art. 33; per ingiustificata assenza dalla residenza o per ingiustificato indugio al ritorno in caso di richiamo dal congedo, purchè in tempo ordinario e l'assenza o l'indugio non sieno superiori a tre giorni;

2° per omissione delle visite prescritte dagli articoli 9 e 10;

3° per ubbriachezza in tempo di servizio ordinario;

4° per redazione di verbali di contravvenzione, di rapporti, del giornale o d'altri documenti amministrativi e contabili in modo non conforme ai moduli, salvo il caso di cui al numero 1 dell'articolo 129;

5° per atti non molto gravi contro la disciplina o contro la subordinazione dovuta ai superiori;

6° per aver fatto pervenire al Ministero sollecitazioni o domande fuori della via gerarchica.

Tale pena è applicata dal Ministero nel caso previsto al n. 6, negli altri casi dall'Ingegnere capo.

Art. 126.

La sospensione dallo stipendio per la durata da cinque a dieci giorni viene inflitta dall'Ispettore compartimentale, inteso il parere dell'Ingegnere capo ed esaminate le discolpe esposte in iscritto dal custode:

1° per recidiva nei fatti che diedero luogo alle pene di cui nel precedente articolo;

2° per ingiustificata assenza dalla residenza, o per ingiustificato indugio al ritorno in caso di richiamo dal congedo in tempo di servizio ordinario, quando l'assenza o l'indugio sieno stati superiori a tre giorni;

3° per accettazione d'incarichi a conto di estranei, o per esercizio di cariche retribuite presso comuni, consorzi od altri enti morali ed anche gratuite se assunte senza permesso dell'Ispettore compartimentale;

4° per omessa contravvenzione o denuncia di disordini e d'altri inconvenienti, salvo il caso di cui al n. 1 dell'art. 129;

5° per negligenza nel custodire gli effetti contenuti nei magazzini idraulici od in qualsiasi modo affidati ai custodi.

Art. 127.

La sospensione dallo stipendio per la durata da quindici a trenta giorni, ripartiti in tre mesi consecutivi, è inflitta dal Ministero dopo esaminate le discolpe esposte in iscritto dal custode:

1° per recidiva nei fatti che occasionarono le pene di cui nell'articolo precedente;

2° per mancanza di sorveglianza ai lavori; per aver permesso di portare aggiunte o modifiche ai progetti in esecuzione, salvo il caso di cui al n. 1 dell'articolo 129;

3° per grave insubordinazione verso i superiori.

Art. 128.

La dispensa dal servizio viene inflitta:

1° per recidiva nei fatti che diedero luogo alle pene di cui nel precedente articolo;

2° pei fatti di cui al n. 3 dell'articolo 126 quando, nonostante le punizioni ricevute, il custode non desiste dall'occuparsi per estranei o dal coprire cariche retribuite per comuni, consorzi od altri enti morali, ed anche gratuite senza permesso dell'Ispettore compartimentale;

3° per ingiustificata assenza dalla residenza in tempo di piena, ed anche in tempo di servizio ordinario se per oltre un mese;

4° per ubbriachezza in tempo di piena ed in genere per qualsiasi grave mancanza agli speciali doveri prescritti ai custodi nel titolo III;

5° per grave ed abituale insubordinazione verso i superiori;

6° per condanna a qualunque reato che importi la interdizione dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza, ovvero una pena restrittiva della libertà personale per tempo superiore a sei mesi, salvo il caso di cui al n. 4 dell'articolo 129.

Art. 129.

La destituzione ha luogo:

1° per omessa contravvenzione o denuncia di disordini e d'altri inconvenienti, quando ciò sia per colpevoli accordi coi trasgressori; per note di operai o di forniture non conformi al vero; per connivenza con le imprese, per accettazione di doni o partecipazione a lucri dipendenti da omissione o irregolarità di atti del proprio ufficio;

2° per appropriazione o malversazione degli effetti contenuti nei magazzini idraulici, di quelli sequestrati, od in qualsiasi modo affidati ai custodi;

3° per offese alla persona del Re, alla Famiglia Reale o alle Camere legislative; per partecipazione ad associazioni vietate dalla legge, o per pubblica manifestazione di opinioni ostili alla Monarchia costituzionale od alla unità della Nazione;

4° in caso di condanna per reato di falso, furto, frode, appropriazione indebita, corruzione, concussione od attentati ai buoni costumi.

Art. 130.

Le pene di cui agli articoli 128 e 129 vengono applicate dal Ministro, dopo esaminate le giustificazioni del custode esposte in iscritto e sentito il Consiglio di disciplina composto del Direttore generale delle Opere Idrauliche, che fungerà da Presidente; di un Ispettore del Genio civile residente in Roma e designato di volta in volta dal Presidente del Consiglio superiore; dell'Ispettore del rispettivo Compartimento; del Capo della divisione da cui dipende il servizio e dell'Ingegnere capo Segretario capo di detto Consiglio superiore.

Art. 131.

Le mancanze dei guardiani all'adempimento dei doveri loro imposti dal presente Regolamento sono punite la 1ª volta con l'ammenda da una a due lire, la seconda con l'ammenda da tre a cinque lire, la terza con la sospensione del salario per un tempo non minore di cinque nè maggiore di otto giorni, la quarta col licenziamento.

Nei casi di cui ai numeri 3, 4, 5 dell'art. 128 ed ai numeri 1, 2, 3 dell'art. 129, come per altre mancanze gravi, o in caso di condanna a pena restrittiva della libertà personale per tempo superiore a due mesi, il guardiano viene senz'altro licenziato.

Art. 132.

Spetta all'Ingegnere capo, sulla proposta dell'Ingegnere di sezione, l'infliggere le pene di cui nell'articolo precedente, meno il licenziamento che è decretato dall'Ispettore compartimentale, su proposta dell'Ingegnere Capo, intese le discolpe del guardiano.

Art. 133.

L'Autorità che infligge le sospensioni o le ammende, di cui negli articoli 125, 126 e 131, fa trattenere le analoghe ritenute sullo stipendio o sul salario, mediante annotazione negli stati nominativi che mensilmente vengono trasmessi all'Intendenza di Finanza per il pagamento dello stipendio o del salario, e ne dà contemporaneamente avviso al Ministero.

Art. 134.

La sospensione dallo stipendio o dal salario, comminata negli articoli 125, 126, 127 e 131, non dispensa il custode od il guardiano dall'obbligo di prestare servizio.

Art. 135.

Sono sospesi dallo stipendio e dalle funzioni i custodi ed i guardiani contro i quali sia iniziato procedimento penale.

E inflitta la sospensione dallo stipendio e delle funzioni per tutta la durata della pena ai Custodi e Guardiani condannati per reato, quando per le disposizioni degli articoli precedenti non debba applicarsi una punizione diversa.

In ambedue i casi contemplati dal 1° e 2° capoverso è in facoltà del Ministero di accordare alle famiglie dei custodi e guar-

diani sospesi un assegno alimentare non eccedente la metà del loro stipendio o salario.

Art. 136.

Per il graduale aggravamento di pena stabilito negli articoli 126, 127, 128 e 131 non si tiene conto delle mancanze precedentemente commesse dai custodi e guardiani, quando sia trascorso un biennio dall'ultima punizione.

Art. 137.

Le pene disciplinari inflitte ai custodi vengono annotate nel registro di matricola del personale e comunicate per iscritto dall'Ingegnere capo a tutti gli altri Custodi dipendenti dal suo ufficio; quelle inflitte ai Guardiani sono annotate nel libretto di cui all'articolo 25.

La loro applicazione non esonera il Custode od il Guardiano dalla responsabilità civile o penale nella quale sieno incorsi.

CAPO IV.

Disposizioni transitorie.

Art. 138.

I Custodi che giusta la facoltà concesse dall'art. 142 del Regolamento 25 marzo 1888, n. 5379 (serie 3ª), optarono per mantenere le condizioni loro fatte dal vecchio Regolamento 15 febbraio 1870, n. 5586, conserveranno per tutto il tempo che rimaranno in servizio gli stipendi, indennità di trasferta, di alloggio e di custodia di cui, a seconda dei casi, attualmente godono; ma pel servizio loro affidato saranno soggetti alle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 139.

I manovratori dei sostegni idraulici e delle chiaviche, che non sono Guardiani, conserveranno gli attuali diritti ed assegnamenti.

PARTE SECONDA

TITOLO UNICO.

Accertamento delle contravvenzioni alle prescrizioni di legge sulla polizia delle acque pubbliche e procedura relativa

CAPO UNICO.

Art. 140.

Gli Ufficiali del Genio civile, i Custodi, ed i Guardiani hanno speciale incarico di rilevare nelle loro visite, di accertare immediatamente quando ne sieno comunque avvertiti, e di riferire all'Autorità amministrativa da cui immediatamente dipendono tutti i fatti che possano dar luogo a provvedimenti per l'esecuzione di quanto è disposto dalla legge 30 marzo 1865 sui lavori pubblici, modificata con legge 20 marzo 1893 num. 173 e dal presente Regolamento.

Qualora questi fatti possano avere carattere di contravvenzione, la relazione deve essere fatta nella forma di un verbale di accertamento secondo le norme tracciate qui appresso.

Art. 141.

Gli Ufficiali del Genio civile, Custodi e Guardiani, nell'atto di accertare la commessa contravvenzione, possono anche procedere al sequestro degli oggetti colti in contravvenzione ed anche di quelli che hanno servito a commetterla. In caso di bisogno possono eziandio richiedere l'aiuto della forza pubblica.

Art. 142.

Gli Ufficiali del Genio civile, Custodi e Guardiani quando occorra, intimano contemporaneamente al contravventore di desistere dalla sua opera o lavoro, e in caso di persistenza sono autorizzati ad opporvisi col mezzo della forza pubblica.

Art. 143.

L'accertamento delle contravvenzioni sulla polizia delle acque pubbliche è un obbligo anche per tutti gli altri Agenti giurati della pubblica Amministrazione e dei Comuni, per i Carabinieri Reali e per gli Ufficiali ed Agenti di pubblica sicurezza.

Art. 144.

I verbali di accertamento delle contravvenzioni sono scritti in doppio originale sopra moduli forniti dal Ministero.

Entrambi gli originali vengono firmati da chi ha accertata la contravvenzione e, quando sia possibile, anche da altro agente giurato che siasi trovato presente. Se chi accerta la contravvenzione non sa scrivere, i verbali sono sopra sua relazione scritti e firmati dal suo immediato superiore gerarchico o dal Segretario del Comune nel cui territorio fu commessa.

Uno degli originali è rimesso al contravventore anche perchè gli serva di ricevuta degli oggetti che gli sieno stati sequestrati, ma, in tale caso egli deve controfirmare l'altro originale. In caso d'assenza del contravventore o se questi ricusi di riceverlo, o se non gli venga consegnato pel rifiuto di controfirmare l'altro originale, se ne fa menzione nel verbale che in questo caso viene firmato da due testimoni.

Art. 145.

Entro le ventiquattro ore a contare da quella in cui fu accertata la contravvenzione, i verbali, quando vi sieno oggetti sequestrati, sono rimessi cogli oggetti stessi al Sindaco del Comune nel cui territorio venne accertata la contravvenzione. Una copia conforme dei verbali stessi è immediatamente trasmessa all'Ufficio del Genio civile.

Se non vi sieno oggetti sequestrati, i verbali debbono essere nel medesimo termine rimessi o consegnati direttamente all'Ufficio suddetto.

Art. 146.

Il Sindaco può restituire gli oggetti sequestrati al contravventore che offra sufficiente sicurtà del pagamento delle pene, danni e spese alle quali possa essere tenuto, o li affida alla custodia del Segretario comunale; se trattisi di bestie, ordina che sieno altrimenti custodite per garanzia delle pene, indennità e spese, a termini delle leggi di procedura penale.

Il Sindaco, salvo i provvedimenti contingibili ed urgenti di sua competenza, trasmette gli atti al Prefetto.

Art. 147.

L'Ingegnere capo trasmette parimenti al Prefetto i verbali compilati da lui o dai suoi Agenti, o quelli consegnati all'Ufficio del Genio civile.

Presenta inoltre, secondo i casi, le proposte di provvedimenti necessari per la riduzione delle cose al pristino stato, o per riparare od impedire danni, o per rimuovere i pericoli che possono derivare dalle opere od altri fatti, o dall'inosservanza delle prescrizioni di legge, o dall'inadempimento delle condizioni imposte dalle concessioni Ministeriali o Prefettizie, aggiungendovi un calcolo della spesa occorrente e del valore delle cose esportate o distrutte.

Art. 148.

Il Prefetto, appena riconosciuta la regolarità della denuncia, sentito l'Ingegnere capo ed il contravventore, se lo crede opportuno, dispone per l'esecuzione delle prescrizioni contenute nella legge e nel presente regolamento, indicando il tempo decorribile dalla regolare intimazione, entro il quale il contravventore deve eseguire le opere per rimettere le cose in pristino.

In caso di non giustificato ritardo all'esecuzione delle prescritte opere, queste sono eseguite d'ufficio a tutte spese del contravventore.

L'esecuzione d'ufficio può essere ordinata immediatamente, o senza bisogno di diffidamento al contravventore, nei casi d'urgenza, o se il contravventore non sia conosciuto.

Il Prefetto promuove inoltre l'azione penale contro il trasgressore, allorchè lo giudichi necessario ed opportuno.

Art. 149.

Il Prefetto o direttamente, o per mezzo del Sindaco del Comune ov'è domiciliato il trasgressore, provvede contro questo al rimborso delle spese degli atti e della esecuzione d'Ufficio, rendendone

esecutoria la nota e facendone riscuotere l'importo dall'esattore delle imposte dirette, nelle forme e coi privilegi dei pubblici tributi.

Visto d'ordine di Sua Maestà.
Il Ministro per i Lavori Pubblici
G. SARACCO.

Il Ministro del Tesoro
SIDNEY SONNINO.

(Seguono i Modelli dal n. 1 al n. 9 citati nel presente Regolamento).

MODELLO N. 10.
Art. 85 e 88 del Regolamento.

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

Servizio idraulico

PROVINCIA DI . . . . . CIRCONDARIO DI . . . . .

PAGAMENTO
DELLE SPESE DI PIENA DEI CORSI D'ACQUA
amministrati dallo Stato

Capitolato Generale

Art. 1.

L'appalto ha per oggetto il servizio del pagamento delle spese che nell'eventualità di piena possono occorrere nel circondario idraulico di . . . . . per la guardia e difesa dei corsi d'acqua in amministrazione delllo Stato.

L'appaltatore assume la denominazione di Agente pagatore; le somme all'uopo necessarie saranno all'Agente pagatore anticipate a cura del Prefetto della Provincia, sulla proposta dell'Ingegnere capo del Genio civile, e l'Agente dovrà renderne conto con le norme e nel modo qui appresso indicati.

Art. 2.

L'appalto si fa per asta pubblica, a diminuzione del *massimo* del premio stabilito al seguente art. 20, e viene deliberato al migliore offerente.

Art. 3.

Qualunque concorrente può essere ammesso a far partito all'asta, purchè munito di un certificato dell'Ingegnere capo del Genio civile, col visto del Prefetto.

Ogni attendente all'impresa dovrà esibire all'uffizio ove si terranno gl'incanti il certificato di deposito in una Tesoreria dello Stato della somma di lire . . . . (lire . . . . . .) in numerario, come cauzione provvisoria e guarentigia dell'asta. Tali somme saranno fatte restituire dopo determinati gl'incanti, ad eccezione di quella spettante al deliberatario, che rimarrà presso l'Amministrazione sino a che non siasi stipulato il contratto d'appalto e prestata dal deliberatario medesimo la cauzione definitiva.

Art. 4.

All'atto della stipulazione del contratto il deliberatario dovrà prestare una cauzione definitiva di lire . . . . (lire . . .), la quale non sarà altrimenti accettata che in numerario od anche in titoli del Debito pubblico dello Stato al valore di borsa.

Al termine del contratto la detta cauzione verrà restituita all'imprenditore appena sieno approvati i resoconti di tutte le anticipazioni fattegli dalla pubblica Amministrazione.

Qualora nell'atto di deliberamento il deliberatario non si trovasse in grado di stipulare il contratto definitivo, l'Amministrazione sarà in facoltà di procedere ad un nuovo incanto a spese del medesimo, il quale perderà la somma depositata per sicurezza dell'asta.

Art. 5.

Tutte le spese relative all'asta ed alla stipulazione del contratto, di bollo, di registro, e quelle infine per le copie del contratto, sono a carico dell'imprenditore.

Art. 6.

Qualunque sia il numero di soci nell'impresa, l'Amministrazione tanto nell'atto di deliberamento, quanto nel contratto definitivo d'appalto e nell'esecuzione del medesimo, riconosce un solo deliberatario per tutti gli atti e particolari di ogni sorta, dipendenti dall'impresa medesima.

Art. 7.

È vietato il subappalto sia totale che parziale, come pure qualunque cessione di credito, senza il previo regolare assenso della stazione appaltante.

Art. 8.

Sarà obbligo del deliberatario di delegare appositi ed idonei *commessi*, con la residenza legale nei luoghi fissati all'articolo . . del presente capitolato, acciò il pagamento delle spese di piena di cui trattasi si effettui nel modo più regolare e nel tempo più breve possibile.

Tali commessi dovranno essere di piena soddisfazione dell'Ingegnere capo, il quale all'occorrenza potrà ordinare la sostituzione di uno ed anche di tutti, ed il deliberatario dovrà immediatamente prestarvisi.

La responsabilità verso la pubblica Amministrazione per tutte le somme accordate in anticipazione, resterà sempre nel solo deliberatario con cui venne stipulato il contratto.

Art. 9.

L'Amministrazione è in diritto di rescindere il contratto quando l'Agente pagatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, o contravvenga in qualsiasi modo agli obblighi ed alle condizioni stipulate.

In questi casi l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni fatte regolarmente, e sarà responsabile del danno proveniente all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto o dall'esecuzione d'ufficio dell'incarico appaltato.

Art. 10.

L'appaltatore deve avere od eleggere il suo domicilio legale nel luogo di residenza dell'Ingegnere capo del Genio civile. Se il domicilio sarà eletto, dovrà ivi avere persona, nota ed accetta all'Ingegnere capo, che lo rappresenti.

Art. 11.

In qualunque stagione, appena riceva avviso dall'Ingegnere capo che le piene dei corsi d'acqua stanno per incominciare, sarà obbligo dell'appaltatore di attuare il servizio dei *commessi*, di cui all'articolo 8, nelle sezioni del circondario idraulico che gli verranno indicate, remossa qualsiasi eccezione in contrario.

Art. 12.

L'Agente pagatore sarà tenuto a soddisfare le spese seguenti:

a) le mercedi dei villici che sono chiamati a posti in attività per la guardia dei corsi d'acqua;

b) le mercedi degli operai che fossero egualmente chiamati per urgenti lavori;

c) le mercedi dei *messi* o *corrieri*, a piedi od a cavallo;

d) le mercedi degli *osservatori* agli idrometri (articolo 41 del regolamento di custodia), o dei *sorveglianti* ai magazzini idraulici (articolo 101 del regolamento);

e) le spese di cibarie che in qualche straordinaria circostanza di lavoro pericoloso o troppo prolungato, vengono somministrati ai villici di guardia ed operai;

f) le spese per mezzi di trasporto degli oggetti tratti dai magazzini idraulici o dai luoghi in cui vengono requisiti;

g) l'affitto dei locali per l'alloggio provvisorio del personale addetto alla vigilanza e difesa idraulica nei luoghi ove mancano i casotti di guardia;

h) le spese di requisizioni di bestie per far coronelle o soprassogli sulle sommità degli argini od altri lavori;

i) le spese d'acquisto dei generi eventualmente necessari per

la immediata difesa, se mancasse il magazzino idraulico, e non vi fosse fornitore speciale ordinario;

l) le spese per lumi e combustibili, qualora venissero a mancare le ordinarie provviste dei magazzini idraulici, e non vi fosse provveditore;

m) le somme dovute ai cottimanti di quei lavori urgentissimi che si dovessero eseguire per la difesa di qualche località allorchè gliene venga ordinato il pagamento;

n) le spese per stampe di avvisi, di stati nominativi, ecc., occorrenti per il *servizio di piena*;

o) le indennità per occupazione temporanea dei fondi privati.

Art. 13.

Restano però escluse dall'obbligo di pagamento le indennità, tanto *giornaliere*, quanto di *viaggio*, spettanti agl'impiegati della pubblica Amministrazione, sì superiori che subalterni, come pure le spese per occupazioni stabili a danno della proprietà privata.

Art. 14.

Per soddisfare le mercedi ai villici ed operai, agli osservatori degli idrometri ed ai sorveglianti ai magazzini idraulici, di cui agli alinea, *a*, *b* e *d* del precedente art. 12, dovrà l'Agente pagatore di volta in volta ricevere particolari *stati nominativi* compilati e firmati dal Custode, approvati e muniti dell'ordine di pagamento dall'Ingegnere di sezione (modello n. 11 del Regolamento).

Per la competenza dei corrieri, di cui al capoverso *c* dello stesso art. 12, si farà uso dello stampato modello n. 6, e per le spese di cui al capoverso *m* occorrerà che l'ordine di pagamento sia vidimato anche dall'ingegnere capo, o da chi lo rappresenta. Per le altre spese si farà uso di *buoni*, giusta il modello n. 9 del Regolamento.

A tali pagamenti assiste sempre personalmente anche il Custode o chi sarà incaricato dall'ingegnere di sezione di farne le veci, e potendolo vi assiste eziandio l'Ingegnere stesso.

Al pagamento delle guardie e degli operai dovranno assistere due dei capi guardia e dei villici che sappiano leggere e scrivere: dai quali, al piede degli *stati* relativi, sarà fatta dichiarazione di aver veduto effettuare i pagamenti delle somme agli individui indicati negli *stati* stessi.

Art. 15.

Salvo i casi di circostanze eccezionali, i pagamenti debbono essere fatti per lo meno ogni settimana e sempre direttamente in mano dei singoli creditori. A questo fine il *pagatore*, a tempo opportuno, per mezzo del Custode, deve far sapere agl'interessati il giorno, l'ora ed il luogo nel quale egli si troverà a loro disposizione secondo gli avvisi avuti (art. 79 del Regolamento).

Per il pagamento delle guardie ed operai il luogo dovrà essere il più prossimo possibile alla linea di vigilanza, e nei casi eccezionali, sopra richiesta del Custode, l'Agente pagatore o suo incaricato dovrà recarsi eziandio sul posto di guardia.

Art. 16.

Per avere le somme all'uopo necessarie l'Agente pagatore si terrà in corrispondenza coll'Ingegnere capo, secondo le norme stabilite all'articolo . . . . . Nel caso di ritardo degli assegni sarà tenuto ad anticipare del proprio fino alla concorrenza di lire . . . . . . (L. . . . .), per le quali non potrà pretendere alcun compenso speciale se viene rimborsato entro . . . giorni ed avrà diritto all'interesse del sei per cento in ragione di anno, se succedesse un ritardo maggiore da parte della stazione appaltante.

Art. 17.

Tostochè sia levata la guardia, l'Agente pagatore si occuperà del *Rendiconto* delle anticipazioni avute, riversando prima in Tesoreria le somme avanzategli. Questo *Rendiconto* dovrà essere compiuto e prodotto all'ufficio del Genio civile non più tardi di giorni. . . .

Art. 18.

Il detto *Rendiconto* consisterà in una dimostrazione generale (modello n. 13 del Regolamento) delle somme avute, contrapponendovi di fronte i pagamenti effettuati per ogni Sezione del Circondario idraulico, in guisa che a colpo d'occhio si rilevi il pareggio fra il *dare* e l'*avere*, calcolate anche le indennità spettanti al pagatore, di cui si dirà all'art. 20.

A questo rendiconto sinottico debbono allegarsi gli *stati* dimostrativi delle spese soddisfatte nelle singole Sezioni del Circondario idraulico (modello n. 12 del Regolamento), i quali sono poi corredati dai documenti originali giustificativi accennati all'articolo 14 del presente capitolato: avvertendo che, ove trattisi di cottimi, converrà unirvi anche le scritture od atti di sottomissione o liquidazioni finali, che all'uopo fossero stati stesi dall'Ingegnere capo o dall'Ingegnere di sezione in concorso del cottimannte.

Art. 19.

Verrà esclusa dal *Rendiconto*, e rimarrà a carico personale dell'Agente pagatore, qualunque somma il cui pagamento non fosse avvenuto pei titoli e con tutte le avvertenze sopra specificate.

Art. 20.

Per le suindicate prestazioni personali verrà corrisposto all'Agente pagatore un *aggio* o premio del . . per cento sul montare delle somme che da esso saranno realmente pagate in ogni pieno.

Riceverà inoltre l'indennità di *centesimi venticinque* il chilometro qer tutte le distanze che egli od i suoi *commessi*, sopra ordine degli Ufficiali governativi, fossero tenuti a percorrere fuori dei luoghi fissati per *centri di residenza onde effettuare i pagamenti*, come verrà indicato all'articolo . . . Qualora il pagatore fluviale si rechi ad effettuare pagamenti invece dei commessi locali, le indennità vengono computate dai centri di residenza di questi e non dalla sua residenza. Pei viaggi in ferrovia verrà rimborsato il prezzo del posto di seconda classe. Per queste spese di trasferimento non si abbuona alcun aggio.

Nessuna indennità è dovuta al pagatore fluviale per le distanze percorse allo scopo di fornire i fondi necessari ai commessi locali.

Art. 21.

Tutte le stampe di cui l'Agente pagatore è obbligato a valersi per i rendiconti anzidetti gli verranno fornite dall'Ufficio del Genio civile.

Art. 22.

Il presente capitolato fa parte integrante del contratto.

CAPITOLI SPECIALI.

Art. 23.

Fra i capitoli speciali dovrà comprendersi l'indicazione della *residenza centrale dei singoli commessi* (vedasi articolo 11), e le norme di corrispondenza cogli Ingegneri di sezione, tanto per avere le somme occorrenti per soddisfare le spese (vedasi articolo 16), quanto per le altre emergenze di servizio.

(Seguono i Modelli dal n. 11 al n. 18).

Il Numero **XLIV** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 31 della legge 6 luglio 1862 n. 680;

Vista la deliberazione della Camera di commercio ed arti di Treviso in data 28 settembre 1894;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di Commercio ed Arti di Treviso è autorizzata ad imporre sugli industriali e sui commer-

cianti una tassa annua, ragguagliata ai loro redditi, provenienti dall'esercizio dell' industria o del commercio nel territorio da essa Camera dipendente, quali risultano dai ruoli per l'applicazione della tassa di ricchezza mobile nelle categorie B. e C.

Art. 2.

Alla tassa camerale non saranno soggetti i redditi minimi, esenti per legge dall' imposta di ricchezza mobile.

Art. 3.

L'aliquota di detta tassa non potrà mai oltrepassare il limite massimo di otto millesimi per ogni lira di reddito imponibile. Entro il limite accennato la Camera di Commercio ed Arti di Treviso stabilirà ogni anno, previa approvazione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, l'aliquota da sovraimporsi tenuto conto delle esigenze del proprio bilancio.

Art. 4.

La tassa sarà riscossa, con le medesime forme delle imposte dirette dello Stato, per mezzo degli esattori comunali e consorziali, in base ai ruoli formati dalla Camera di Commercio colla scorta di quelli per l'esazione della tassa di Ricchezza Mobile, e resi esecutivi dal Prefetto.

Art. 5.

Le norme per l'applicazione e per l'esazione della tassa camerale sono stabilite dal regolamento annesso al presente decreto visto e firmato, d' ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunpue spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1895.

UMBERTO.

A. Barazzuoli.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. Calenda di Tavani.

REGOLAMENTO *per l'applicazione e riscossione della tassa sugli esercenti industria e commercio nel distretto camerale di Treviso.*

Art. 1.

Alla tassa annua autorizzata a favore della Camera di commercio ed arti di Treviso, sono soggetti tutti indistintamente gli individui, le Società e le Ditte esercenti in qualsiasi modo industrie od atti di commercio nel circondario della Camera, sia che tengano quivi la sede dei loro affari, sia che, avendo altrove la propria sede, tengano nel circondario camerale un impianto od esercizio qualunque (principale, figliale o succursale o rappresentanza), dal quale traggano un utile.

Art. 2.

I procuratori di case estere e nazionali, le agenzie di commercio di qualsivoglia specie, sono soggetti agli stessi obblighi per l'esercizio da loro rappresentato.

Art. 3.

Il semplice fatto che in un comune, soggetto alla giurisdizione della Camera, esista un esercizio in genere che cada sotto l'una o l'altra delle specie sopra enumerate, anche se dipendente da Stabilimenti, Società, amministrazioni od esercizï esistenti fuori della circoscrizione camerale od all'estero, basta a costituire la Camera nel diritto di assoggettarlo a quella tassa che essa crederà giustamente applicabile.

Di questa tassa risponderà sempre l'ente che forma oggetto di commercio, industria, speculazioni ecc., e non solamente il nome della Ditta o Società sotto la quale figurasse.

Art. 4.

A spese della Camera e per cura degli Agenti delle imposte dirette, nella circoscrizione di essa saranno compilate le matricole od elenchi, divisi per comune, di tutti gli esercenti arti, industrie e commerci, soggetti all' imposta di Ricc. Mob., coll' indicazione del genere di commercio od industria esercitato e del rispettivo reddito imponibile delle categ. *B* e *C*, stato accertato in conformità della legge.

Gli elenchi o matricole di cui sopra saranno autenticati dagli Agenti delle imposte.

Art. 5.

Le ditte nazionali ed estere aventi la loro sede principale fuori della provincia di Treviso, dovranno, entro il mese di dicembre di ogni anno, presentare alla Camera di commercio una dichiarazione, nella quale indicheranno i redditi imponibili relativi all'esercizio tenuto nel circondario della Camera, facendo una prudenziale estimazione ove tali redditi non sieno indipendenti da quelli prodotti nel territorio di altre Camere di commercio.

Art. 6.

Trascorso il termine indicato nell'articolo precedente, la Camera accerterà, d'ufficio, i redditi soggetti alla tassa, ottenuti nella sua circoscrizione da quegli esercenti che avessero ommesso di fare la prescritta dichiarazione.

Art. 7.

Per sindacare l'esattezza delle dichiarazioni prodotte, giusta l'articolo 5, e per accertare d'ufficio i redditi non dichiarati, giusta l'articolo 6, la Camera potrà ritirare informazioni dagli agenti delle imposte ove venne fatta la dichiarazione principale e complessiva. Sarà pure in sua facoltà di procurarsi dalle altre Camere di commercio o in altro modo tutti quei maggiori dati e schiarimenti che al riguardo reputerà opportuni.

Art. 8.

Il contribuente che abbia nel circondario camerale due o più stabilimenti, sedi od agenzie figliali, ma non la casa principale, potrà pagare la tassa camerale complessivamente presso una sola esattoria, ed in tal caso nella dichiarazione, di cui all'articolo 5, dovrà indicare in qual comune intenda eseguire il pagamento della tassa complessiva.

Art. 9.

Ricevuti gli elenchi di cui sopra (art. 4), ed accertati i redditi dei contribuenti indicati agli articoli 5 e 6, la Camera, rilevata la somma complessiva dei redditi imponibili, e tenuto calcolo della tassa preventivata nel proprio bilancio, istituisce l'aliquota da applicarsi, sempre però nel limite stabilito dall'art. 2 del R. Decreto d'autorizzazione.

Art. 10.

Istituita l'aliquota verranno compilati appositi ruoli per ciascun comune della circoscrizione camerale, i quali dovranno indicare:

a) il numero progressivo;
b) il cognome e nome del contribuente;
c) la qualità dell'esercizio industriale o commerciale;
d) il reddito imponibile di categ. *B* e *C*;
e) l'aliquota;
f) la tassa applicata dalla Camera;
g) le osservazioni eventuali.

Art. 11.

I ruoli debitamente compilati saranno trasmessi ai Sindaci dei comuni per la relativa pubblicazione per un termine non minore di giorni dieci, insieme all'avviso per la presentazione dei reclami.

Art. 12.

Trascorsi i 10 giorni, i Sindaci restituiranno tosto i ruoli alla Camera, muniti della dichiarazione di eseguita pubblicazione.

Art. 13.

I reclami dovranno essere presentati alla Camera di commercio entro 10 giorni al più tardi dopo scaduto il termine della pubblicazione del ruolo.

Art. 14.

La decisione dei reclami è deferita ad apposita Commissione id tre membri, che la Camera nomina ad ogni biennio fra i proprî consiglieri. Il Presidente della Camera di commercio darà ai ricorrenti partecipazione dell'avvenuta decisione, nel più breve termine.

Art. 15.

Il contribuente è sempre in facoltà di ricorrere, contro la decisione della Commissione suddetta, al Tribunale civile e penale di Treviso, il quale giudicherà inappellabilmente giusta l'art. 32 della legge organica delle Camere di commercio 6 luglio 1862, n. 680. Il ricorso per altro non sospenderà l'esazione della tassa, salvo il diritto nel reclamante a chiedere la retrodazione se il giudicato gli riesca a favore.

Art. 16.

Risoluti dalla Commissione camerale i reclami insorti, ed eseguite le corrispondenti rettificazioni sui ruoli, verranno questi sottoposti all'approvazione del Prefetto che li renderà esecutorî.

Art. 17.

Ottenuta l'esecutorietà si spediranno i ruoli agli Esattori comunali o consorziali, per la riscossione delle rispettive partite.

Art. 18.

L'esazione della tassa sarà fatta in una sola rata nell'epoca che dalla Camera verrà stabilita e resa nota al pubblico, avendo cura che la scadenza coincida con una delle rate pel pagamento delle imposte dirette.

Art. 19.

L'esazione della tassa camerale è regolata colle stesse norme e privilegi che regolano la percezione delle imposte erariali, e ciò a tenore dell'art. 33 della legge 6 luglio 1862, n. 680, e delle Disposizioni contemplate nei capitoli normali per l'esercizio delle esattorie.

Art. 20.

Gli esattori verseranno, nel termine di legge, nella cassa che verrà indicata dalla Camera l'ammontare della tassa data loro in iscossione.

Art. 21.

L'aggio da corrispondersi agli esattori per la riscossione dell'imposta camerale e per tutte le relative operazioni, sarà quello delle imposte erariali e relative sovraimposte.

Art. 22.

Per le quote riconosciute inesigibili, la Camera provvederà a rimborsarne l'esattore, dietro presentazione di regolare domanda corredata dal Processo verbale di pignoramento negativo vidimato dal Sindaco.

Art. 23.

La cessazione totale o parziale di reddito che avvenga durante l'anno darà diritto, al contribuente, di chiedere lo sgravio proporzionale della tassa dal giorno della cessazione.

Per ottenere il rimborso dell'imposta camerale dovrà, il contribuente, dar la prova che sia stata riconosciuta dall'Autorità finanziaria la totale o parziale cessazione del reddito, ed ordinato lo sgravio della relativa imposta di ricchezza mobile.

Articolo transitorio.

Nel primo anno in cui andrà in attività il presente Regolamento, potrà la Camera prorogare, occorrendo, il termine fissato dall'articolo 5, a tutto dicembre per la dichiarazione ivi contemplata.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro
BARAZZUOLI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ERRATA-CORRIGE.

Il secondo alinea dell'articolo 34 dello Statuto organico dei Reali Educatori di Napoli approvato col R. decreto 13 gennaio 1895, n. 65, va corretto nel senso che i posti di studio semigratuiti nell'Educatorio « Regina Maria Pia » sono *ventisei* anzichè *sedici* come erroneamente fu stampato.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 °/₀ cioè: N. 966494 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 400, al nome di Bruzzo Caterina *Emma* fu Sebastiano, minore, moglie di *Benintende* Pietro fu Loredano, domiciliata in Genova, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bruzzo Caterina *Antonia Felicita* fu Sebastiano, minore, moglie di *Belintende* Pietro fu Loredano, domiciliata in Genova, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 22 marzo 1895.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 813971 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 40, al nome di: Pagliotti Angelo di Antonio, domiciliato in Torino, (vincolata per cauzione), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pagliotti Michelangelo, ecc: vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 12 marzo 1895.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 757344 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 75, al nome di Mongiardini Gemella fu Agostino, minore, sotto la patria potestà della madre Grillo Emilia fu Carlo, domiciliata in Genova, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Mongiardini Agostin-Emilia-Francesca-Chiara-Gemella, minore, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 13 marzo 1895.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 996160 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 200, al nome di *Marino* Francesco fu Carlo, minore, sotto la patria potestà della madre Faustina Guariglia, domiciliato in Salerno, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Murino* Francesco fu Carlo, minore ecc., come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 13 marzo 1895.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO

Divisione 1ª, Sezione 2ª

ELENCO *degli attestati di trascrizione per Marchi e Segni distintivi di fabbrica rilasciati nella* **prima** *quindicina del mese di* **gennaio** *1895.*

N. d'ordine del Registro gen.	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
2482	Rietti David Giuseppe, a Venezia . .	14 dicembre 1892	Etichetta rettangolare divisa in quattro rettangoli due grandi e due piccoli, questi ultimi portano la figura di due martelli incrociati e circondati da una ghirlanda di alloro con sotto le parole: *Marche di fabbrica.* Dei due rettangoli grandi, uno è fregiato da varie medaglie e contiene l'iscrizione enumerante i pregi del prodotto: *Polvere Metallica Naturale inimitabile* e gli usi ai quali viene destinato. L'altro rettangolo grande contiene le parole: *Giuseppe Rietti-Venezia* e l'iscrizione indicante il modo di usare la detta polvere Questo marchio sarà dal richiedente usato per contraddistinguere una polvere per pulire tutti i metalli e vetri, applicandolo sui pacchetti di varia grandezza contenenti la polvere del suo commercio.
2681	Ditta Bertini, Petri & C., a Marlia, comune di Capannori (Lucca).	24 novembre 1893	Due tondini di carta in uno dei quali figura l'effige del Volto Santo di Lucca in colore bleu, racchiusa in un circolo formato da due circoli concentrici dove si legge: *Cotone per macchina* e nel quale s'indica anche il numero del filato. Nell'altro tondino si legge: *400 - yards - misura garantita,* racchiuso in un circolo, formato anch'esso da due circoli concentrici ed ove stanno scritte le parole: *Bertini Petri & C Marlia* Questo marchio sarà dalla richiedente usato per contraddistinguere i filati di cotone cucirini, di propria fabbricazione e commercio, applicandolo sui rocchetti contenenti gli stessi prodotti.
2840	La Rheinisch Westfälische Thomasphosphatfabriken Actien Gesellschaft, a Colonia s/M (Germania).	23 luglio 1894	Impronta in nero di una stella pentagona formante disco al centro. Superiormente, disposta a semicerchio, si legge la scritta: *Garantirt reine gemahlene;* inferiormente: *Thomasschlacke.* Nei tre angoli inferiori formati dalla stella si legge, in quello di destra: *Marke,* a sinistra *Stern* ed in basso il segno 0/0. Questo marchio, già legalmente usato dalla richiedente in Germania per contraddistinguere i prodotti della sua fabbricazione insaccati o comunque imballati in modo da apparire in qualunque grandezza sulla parte esterna di detti imballaggi, sarà dalla medesima usato in Italia allo stesso modo ove intende farne commercio
2893	*Ditta Bertini, Petri & C*, a Marlia, comune di Capannori (Lucca).	6 novembre 1894	Due tondini di carta in uno dei quali figura l'effige di un Vescovo con barba in volto, con mitra e pastorale, tutto in colore bleu e racchiuso in un circolo formato da due circoli concentrici dove si legge: *Cotone per macchina* e nel quale s'indica anche il numero del filato. Nell'altro tondino si legge: *400 - yards - misura garantita,* racchiuso in un circolo, formato anch'esso da due circoli concentrici, ed ove stanno scritte le parole: *Bertini, Petri & C. Marlia.*

N. d'ordine del registro gen.	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
			Questo marchio sarà dalla richiedente usato per contraddistinguere i filati di cotone cucirini di propria fabbricazione e commercio, applicandolo sui rocchetti contenenti gli stessi prodotti.
2894	Ditta The Magnolia Antifriction Metal Company, a Londra.	20 novembre 1894	La parola *Magnolia* disegnata, impressa o stampata in qualsivoglia modo ed in qualsivoglia grandezza e colore. Questo marchio, già legalmente usato dalla richiedente in Inghilterra per contraddistinguere i prodotti di sua fabbricazione consistenti in metalli non lavorati, o parzialmente lavorati od anche finiti applicandolo sopra gli stessi prodotti, sarà da essa usato in Italia allo stesso modo ove intende farne commercio.
2896	De-Chiesa Carlo Emanuele, a Torino.	23 id. »	Ovale avente nel mezzo uno stemma sormontato da una corona con fiamma a piumazzo e con figura rappresentante una chiesa con campanile, nel cui centro sopra un nastro sta scritta la parola: *Parigina.* Superiormente allo stemma leggonsi le parole: *Carlo Em. De Chiesa;* inferiormente: *Tintura pei capelli e barba - Torino.* Questo marchio sarà dal richiedente usato per contraddistinguere la tintura pei capelli e barba denominata Parigina di propria fabbricazione e commercio, applicandolo su tutti gl'involucri e boccette di vetro nei quali sarà contenuto il detto prodotto
2905	Ditta Clark e C.°, a Paisley (Inghilterra).	6 dicembre 1894	Etichetta a foggia rettangolare avente i lati minori a sviluppo curvilineo. Nei lati arcuati stanno descritti due dischi; in quello di sinistra si riscontra una corona circolare a fondo bleu portante l'iscrizione: *Clark & C.° Machine Cotton* e nell'interno del disco vedesi un'àncora di colore rosso avente nella parte superiore le parole: *Best six cord;* inferiormente: *Extra quality* e nel lato destro *y.ds.* Nel disco di destra leggesi superiormente: *Clark & C.os;* inferiormente *Machine cotton* e nel mezzo *Anchor,* la quale parola è attraversata dall'emblema di un'àncora a colore nero la cui parte superiore è fiancheggiata dalle parole: *Trade Mark.* Lungo il lato superiore del rettangolo è scritta la parola *yards.* Questo marchio già legalmente usato dalla richiedente in Inghilterra per contraddistinguere qualsiasi qualità di filati di cotone di propria fabbricazione e commercio, applicandolo, a prescindere dal colore e dimensioni, sui detti prodotti e suoi imballaggi, come pure sulle carte di commercio sarà da essa usato in Italia allo stesso scopo e nello stesso modo.
2906	Detta.	6 id »	Etichetta circolare a forma di disco, nella quale vedesi esternamente una corona circolare a fondo bleu portante le parole: *Clark & C.os Machine cotton* ed una specie di targhetta destinata a contenere il numero del filato. Nello spazio interno del disco vedesi un'àncora a fondo rosso contornata dalle parole: *Best six cord — 200 y.ds — Extra quality.* Questo marchio, già legalmente usato dalla richiedente in Inghilterra per contraddistinguere qualsiasi qualità di filati di cotone di propria fabbricazione e commercio, applicandolo, a pre-

N. d'ordine del registro gen.	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
			scindere dal colore e dimensioni, sui prodotti e suoi imballaggi, come pure sulle carte di commercio, sarà da essa usato in Italia allo stesso scopo e nello stesso modo.
2910	Società: The Canfield Rubber C.°, a New-York e Bridgeport (S. U. d'America).	11 dicembre 1894	Le parole *System Canfield* in qualsiasi forma, dimensione, colore e caratte. Questo marchio, già legalmente usato dalla richiedente negli Stati Uniti d'America per contraddistinguere i soprabiti impermeabili formanti oggetto di sua fabbricazione e commercio, applicandolo mediante impressione, etichetta od in qualsiasi altro modo opportuno, tanto sugli stessi prodotti quanto sugli imballaggi, adoperandolo altresì nelle carte di commercio, sarà da essa usato in Italia allo stesso modo e per lo stesso scopo ove intende far commercio del prodotto.
2911	Moncrieff John, a Perth (Scozia) . .	17 id. »	Figura circolare avente nel centro uno scudo sul quale è rappresentata un'aquila bicipite con stemma sul petto e poggiante sopra una corda. Attorno allo scudo si trovano due fronde riunite da un nastro portante le parole: *Trade Mark* Al disopra dello scudo havvi un cardo araldico scozzese. All'ingiro in una specie di fascia circolare si legge in alto: *Perth Gauge-Glass;* ed in basso: *J. Moncrieff-Maker-Perth.* Questo marchio sarà dal richiedente adoperato per contraddistinguere i prodotti di sua fabbricazione e commercio, quali i tubi di vetro per livelli, vetrerie, forniture per uffici, stamperie, ecc., stampandolo od applicandolo in altro modo opportuno sui detti prodotti.

Roma, addì 2 febbraio 1895 — *Per il Direttore Capo della 1ª Divisione:* M. ROSATI.

Avviso.

Il Procuratore Generale del Re presso la Corte d'appello in Firenze;

Viste le note della locale Intendenza di Finanza, in data 5 e 10 dicembre 1894 e 1° aprile 1895, nn. 1420, 1456 e 452;

In ordine all'art. 33 della legge sulle tasse ipotecarie, testo unico approvato col R. decreto 13 settembre 1874, n. 2079, sez. 2ª, e per gli effetti degli articoli 29 e seguenti della legge medesima;

RENDE NOTO:

che sino dal giorno 31 dicembre 1894, il sig. cav. Giovanni Corsini cessava dall'ufficio di Conservatore delle Ipoteche in Pistoia.

Firenze, lì 2 aprile 1895.

BATTAGLIA, *sost.*

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Nella seduta del 1° aprile della Camera dei Comuni, il signor Labouchère ha posto le seguenti questioni al Sotto-Segretario di Stato, sir E. Grey:

1. Comunicherà il governo alla Camera tutti od alcuni dei documenti, coi quali esso notifica al governo francese che la valle del Nilo, tra i laghi e la frontiera meridionale dell'Egitto, è compresa nella sfera d'influenza britannica?

2. Questa comunicazione è stata fatta al governo francese, e la risposta di quest'ultimo sarà comunicata alla Camera dei Comuni?

3. Qual'è la frontiera occidentale del raggio d'influenza britannica?

4. Esiste di fatto un governo al Sudan, cioè a dire, il governo del Mahdi è stato riconosciuto dal governo inglese, oppure coloro che compongono questo governo sono riguardati come ribelli contro il Kedive?

5. In fine, sa il Governo inglese che una gran parte della valle del Nilo, situata tra i laghi e la frontiera meridionale dell'Egitto è posta sotto la dominazione del Sultano; e il Sultano ammette che l'Inghilterra abbia un diritto qualunque su quella parte del Nilo?

Sir E. Grey, rispose:

« I punti ai quali si fa allusione nelle due prime domande del sig. Labouchère, e la nostra posizione di fronte a queste questioni sono stati l'oggetto di negoziati col Governo francese, l'anno scorso. La discussione non ebbe una conclu-

sione definita; ma i negoziati non sono stati rotti, e nessun documento su questa questione può essere comunicato presentemente al Parlamento.

« Il limite occidentale del raggio d'influenza britannico, è definito nell'articolo 1 della convenzione colla Germania del 1° luglio 1890.

Il Governo inglese non può riconoscere il Governo del Mahdi o del suo successore, siccome quello che abbia annullati, in un modo qualunque, i diritti dell'Egitto su quei territori. »

Quanto alla quinta questione, il sig. E. Grey cita la corrispondenza del 1894 sull'Africa. In questa corrispondenza è detto che il Governo britannico non ignora i diritti della Turchia e dell'Egitto nel bacino del Nilo superiore.

***

L'*Agenzia Havas* ha da Pietroburgo, in data 2 aprile:

« Secondo notizie di fonte ufficiosa, ricevute a Pietroburgo, le cattive condizioni della temperatura, le malattie che regnano nell'esercito giapponese e lo straripamento dei fiumi, rendono assai difficile la continuazione della guerra, ed esercitano un'influenza favorevole sull'andamento dei negoziati per la conclusione della pace, ma, d'altro canto, le pretese dei giapponesi che domandano un'indennità di guerra di 700 milioni di *yen* e vogliono occupare Pechino fino al pagamento completo di questa somma, e che esigono, inoltre, che la China loro ceda una parte della Manciuria, non permettono di sperare che la pace sia firmata prontamente.

***

L'*Agenzia Reuter* di Londra, ha da Tokio che si prevede che le trattative di pace abbiano ad andare per le lunghe in causa delle tergiversazioni della China.

La stessa Agenzia rileva, in altro dispaccio, che le operazioni contro l'isola Formosa erano state decretate fino dal principio della campagna, e che vennero rimandate al tempo presente soltanto per ragioni d'opportunità.

***

Il celebre esploratore sig. Wolf scrive al *Tageblatt* di Berlino che parecchi giornalisti inglesi si trovano cogli hovas a Tananariva.

Gli hovas sono persuasi che essi impediranno ai francesi di penetrare nell'interno dell'isola, anche senza l'aiuto degli ufficiali inglesi.

Il sig. Wolf dice che il primo scontro dissiperà le loro illusioni.

La popolazione di Tananariva attende i francesi come liberatori.

***

Nella seduta del 2 aprile della Camera dei deputati di Francia, il deputato de Fontaine ha interpellato il ministro della guerra sulle vendite fatte, da alcune Case di Parigi, di quattro cannoni di grosso calibro con 400 mila cartucce, alla Germania, e di fucili ad altri paesi. Il deputato domandò pure schiarimenti sull'imbarco d'armi, per il Madagascar, ad Amburgo, ed Anversa.

Il ministro rispose che l'esportazione d'armi è proibita fino dall'anno scorso e con ciò fu chiuso l'incidente.

***

In un banchetto dato a Périgueux, in onore del ministro dell'Agricoltura di Francia, sig. Gadaud, questi tenne un gran discorso in cui ha rammentato tutto ciò che la repubblica ha fatto, per l'agricoltura, da venticinque anni a questa parte. Il ministro citò delle cifre le quali dimostrano che la produzione francese di grani, avena e vini, è sempre in aumento dal 1870, ed aggiunse che una prova della prosperità crescente dell'agricoltura è il fatto che il capitale in deposito nelle casse di risparmio da 700 milioni, cifra raggiunta alla fine dell'Impero, è salito a tre miliardi.

Fra gli applausi degli astanti il ministro ha messo in rilievo i vantaggi che procura la piccola proprietà in Francia, ove i quattro quinti delle terre sono coltivate direttamente dai loro proprietari.

Il sig. Gadaud ammise che resta ancora molto da fare in favore dell'agricoltura, non ostante i risultati già ottenuti, e concluse il suo discorso esponendo il programma delle riforme e dei miglioramenti che possono realizzarsi, e sono:

1° sviluppo dell'insegnamento agricolo che, perfezionando la coltivazione, raddoppierà i proventi;

2° creazione del credito agricolo che permetterà agli agricoltori d'applicare i precetti di questo insegnamento.

Promise, infine, che finchè sarà ministro, esso consacrerà tutti i suoi sforzi per mandare ad effetto questo programma.

***

Telegrafano da Pietroburgo, al *Lokal Anzeiger*, di Berlino che il ministro delle finanze, Wischnegradski, è morto il 1° aprile.

La sua grande, ingegnosa e feconda attività nella politica finanziaria russa, dice il telegramma, gli acquistò in Russia il nome di Moltke della finanza. L'opera sua più importante è la conquista del capitale francese per le finanze russe, conquista che fu ottenuta subordinando alle necessità della finanza la politica estera, e che fece per molto tempo del ministro delle finanze il vero ministro degl'esteri.

NOTIZIE VARIE.

ITALIA.

Per le Nozze di S. A. R. il Duca d'Aosta. — La *Stefani* ha da Torino:

Gli ufficiali del quinto reggimento artiglieria, ottenutane l'autorizzazione dal loro colonnello, Duca d'Aosta, telegrafarono, alla Principessa Elena d'Orléans, omaggi e felicitazioni.

La Principessa rispose essere sensibilissima a tali felicitazioni, pegno prezioso dell'accoglienza che l'attende nel paese, che sarà presto il suo, e ringraziando gli ufficiali del quinto reggimento.

Esposizione di Belle Arti. — La Giunta municipale di Roma ha concesso alla Società degli amatori e cultori di Belle Arti, il palazzo di via Nazionale per tenervi una esposizione artistica, in occasione delle feste pel 25° anniversario della liberazione di Roma.

L'Esposizione sarà inaugurata pel 20 settembre e rimarrà aperta fino a tutto febbraio 1896.

La Società degli amatori e cultori ha già diramato il relativo programma a tutti gli istituti artistici del Regno, ed ha invitato specialmente, a prender parte alla mostra, i più distinti artisti d'Italia.

L'Esposizione comprenderà pitture ad olio, ad acquarello e pastello, acqua forte, miniature, scolture in marmo ed in bronzo, ecc.

Offerta patriottica. — La Commissione esecutiva del Consiglio dei reduci dalle patrie battaglie ha ricevuto, in questi giorni, dal professore B. E. Maineri, una lettera in data 27 marzo, ispirata a sensi nobilissimi, colla quale accompagnava un libretto della Cassa di risparmio, n. 1,440, dell'importo di lire 500 circa (prodotto di offerte per lire 215 dei patrioti di Pavia e della Mirandola, sul rimanente della vendita dell'opuscolo del Maineri: *Il sacro drappello di villa Glori*) più la corrispondenza scambiata precedentemente dal Maineri col sindaco di Roma.

Il Maineri, per ottemperare al desiderio degli offerenti e suo, propone al Consiglio dei reduci che, pel 25° anniversario della liberazione di Roma, venga, con la somma da lui raccolta e consegnata, eretto un cippo od altro ricordo sul luogo dove caddero i due Cairoli.

Escursione Alpina. — Domenica prossima, per iniziativa della sezione Romana del Club Alpino, vi sarà la terza escursione scolastica a Monte Lupone (1378 m.) Norba e Ninfa. Partenza da Roma domenica alle ore 11,46, e ritorno in Roma lunedì alle ore 19,8.

Quota per gli studenti L. 11 — Preventivo per i soci L. 13.

Le iscrizioni nella sede del Club, vicolo Valdina n, 6, fino a sabato 6, tutti i giorni dalle ore 18 alle 19.

Marina militare. — Oggi la R. nave *Minerva* è giunta a Porto-Said. La R. nave *Curtatone* è partita oggi da Aden per Zanzibar. A bordo tutti bene.

La corazzata *Sicilia*, salutata dalle artiglierie, è uscita stamane alle ore 11,30 dall'Arsenale di Venezia, e si è recata all'ancoraggio di Spignon.

Il disastro di Montepulciano. — La *Nazione* di Firenze, giuntaci stamane reca i seguenti particolari di disastro avvenuto ieri a Montepulciano:

Alle ore 13,30 si staccava, con orribile schianto, la parte meridionale dell'antica fortezza, ove oggi sorge il grande Stabilimento bacologico del cav. Francesco Saverio Melissari.

Il blocco immenso che si è staccato precipitava sulle sottostanti case del quartiere di Santa Maria, schiacciandole.

Il rombo fu udito a molti chilometri di distanza. Lo scroscio delle pietre che schiacciavano le abitazioni sottostanti e schiantavano, frantumandoli, gli alberi dell'orto del signor Pietro Smaghi, chiamò subito fuori gli abitanti delle case prossime al luogo del disastro.

In un attimo si sparse in tutta la città la terribile notizia che era diroccata una parte della fortezza. I cittadini accorsero da ogni parte frettolosamente, come pure le autorità, i carabinieri, le guardie municipali. Lo spettacolo che si parò dinanzi era immane, spaventoso. Un polverio fitto ricopriva tutto il teatro del disastro: si sentiva uscire di mezzo a quelle nuvole di polvere lamenti e grida altissime, invocanti soccorso.

Tutta la parte meridionale della fortezza si è staccata, rovesciandosi, dall'altezza di circa 30 metri, sulla via sottostante e sulle case Smaghi e Balestri che furono spaccate e in parte demolite. La frana prende una larghezza di circa 70 metri.

Oltre varii feriti estratti dalle macerie si deplorano quattro vittime, tre bambini ed un neonato.

Il sotto-Prefetto cav. Lavasseri, il Procuratore del Re, tutte le autorità comunali e governative erano sul posto.

Continua in città profonda l'impressione di questo sinistro.

Pel centenario di Torquato Tasso. — Leggiamo nel *Corriere di Napoli*.

Alle feste che Sorrento farà per il III centenario di Torquato Tasso interverrà S. A. R. il Principe di Napoli, ed una divisione della flotta ancorerà nella baia Sorrentina.

L'Esposizione di Venezia. — Questa importante mostra artistica internazionale si farà nell'apposita palazzina ai giardini pubblici.

La *Gazzetta di Venezia* dice che, per il 22 corrente, tutto sarà a posto nella gran sala, nelle sale minori e nella sala ottagonale.

Un redattore di quel giornale che visitò domenica i locali, ne riportò una impressione favorevolissima, e così li descrive:

« Si entra in un vestibolo abbastanza ampio e questo mette nell'ottagono, alto, allegro, coperto da una cupola a vetri. A destra e a sinistra del vestibolo, si aprono due sale riservate, crediamo, alla pittura straniera. Dall'ottagono, per la porta di fronte a quella d'ingresso, si entra nella gran sala, nel fondo della quale, su un rialzo a cui si accede passando fra svelte colonne di marmo giallo, saranno collocate opere di scultura. A sinistra, chi entra trova nel salone un'altra sala più piccola, e a destra, verso Sant'Elena, altre cinque sale di varia dimensione. Oltre il gran salone e l'ottagono, dunque, otto sale minori.

Un bel locale, a uso di caffè, è aperto dal fondo del salone verso la laguna. Vi si gode una vista incantevole. »

Beneficenza. — Sabato scorso, a Venezia, è morto il cav. Angelo Zorzetto, di Oderzo, un uomo che meriterebbe d'essere citato nei libri del *volere e potere*. Da modestissima posizione commerciale, col lavoro e colla probità, diventò ricchissimo. Fu uomo ottimo e benefico.

I giornali di Venezia annunziano che egli chiuse con illuminati atti di carità la sua vita specchiata e operosa.

Nelle sue disposizioni testamentarie favorì, in una ai propri congiunti ed amici, molte istituzioni benefiche. — Notiamo, tra gli altri cospicui legati, L. 100,000 alla Congregazione di carità di Oderzo, L. 50,000 all'Ospedale civile, L. 10,000 all'Istituto Coletti. — Dispose poi perchè sia costituito un fondo di L. 20,000 per la fondazione di premii comunali agli operai del Canapificio Veneto Antonini-Ceresa-Zorzetto.

La Navigazione Generale Italiana. — È stata pubblicata la Relazione della Navigazione Generale Italiana, per l'esercizio 1893-94.

I passeggeri trasportati furono 437,973.

Il movimento delle merci fu di 731,921,639 chilogrammi.

Vennero trasportati inoltre 63,445 capi di bestiame e L. 14,689,688 in numerario.

Rispetto al movimento dell'anno precedente, vi fu una diminuzione di 7,000 passeggeri comuni di 1ª classe; 7,000 di seconda e 54,000 di terza.

A determinare le due prime differenze concorre in special modo la linea Napoli-Palermo, e la causa devesi ricercare nelle anormali condizioni politiche di Sicilia.

Vi concorrono pure vari porti esteri del Mediterraneo.

Delle ulteriori differenze, che riflettono quasi tutti i porti nazionali, sono notevoli quelle che si riferiscono alle partenze da Napoli e Palermo per l'America del nord (7,000 di 3.a in meno); e da Genova per l'America del sud (7,000 di 3.a in meno); il che sta in rapporto diretto con il diminuito numero dei viaggi eseguiti per quelle regioni.

Le deficienze che riscontransi in varii porti del continente, per le merci, fra i quali Napoli per tonnellate 13 mila, sono compensate dal migliorato traffico dei porti di Livorno e Genova, specialmente di quest'ultimo che è in continuo aumento da 4 anni ed ha raggiunto le tonnellate 112 mila, contro le tonnellate 70 mila dell'esercizio 1890-91.

La Colonia italiana a Londra. — Il bollettino del Ministero degli Affari Esteri ha pubblicato un rapporto del cav. G. Silvestrelli, regio incaricato d'affari in Londra, relativo agli italiani residenti

nella capitale d'Inghilterra, dal quale rileviamo come due siano i grossi centri londinesi, popolati da nostri connazionali, Holborn e Loho.

In essi vivono operai, piccoli bottegai di ogni genere, insegnanti, artisti, trattori, albergatori, ecc.; vi sono però anche nella grande città alcuni grossi negozianti italiani che hanno alla *City* le loro case.

Secondo il rapporto summenzionato nella città di Londra si avrebbe un totale di 11,595 italiani.

Il maggior contingente è dato dai camerieri e domestici, che nel solo quartiere di Loho sono 2500; vengono quindi i gelatieri, venditori di patate e castagne che raggiungono i 2000; garzoni di cucina 1200; residenti con case intestate a loro nome 1012; suonatori d'organo 1000; cuochi ed apprendisti 900; lavoranti sarti, parrucchieri, calzolai 600; lavoranti addetti al ghiaccio 300, ecc.

Si hanno in Londra 122 *restaurants* italiani e 117 confettieri; sono queste le due industrie colle quali gli italiani fanno i più lauti guadagni.

La maggior parte delle trattorie ed alberghi sono ora in mano degli italiani, i quali trovano così modo di dare lavoro a qualche migliaio dei loro connazionali, cuochi e camerieri, e rendono colà popolare la cucina italiana, la quale è ormai molto apprezzata dagli inglesi.

Così dicasi degli offellieri italiani che hanno da gran tempo uguagliata, se non superata, l'abilità degli inglesi: vi sono adesso a Londra quattro grandi pasticcerie che forniscono i piccoli *restaurants*, e molti operai confettieri lavorano in fabbriche inglesi.

I cuochi, i camerieri, i garzoni costituiscono il nucleo più numeroso colla colonia italiana di Loho. Essi guadagnano molto, ed accumulando i loro risparmi divengono ben presto trattori ed albergatori.

Disgraziatamente i circoli apertisi in questi ultimi anni nel loro quartiere, esercitano sopra di loro una deleteria influenza, a causa sopratutto del giuoco, nel quale parecchi di essi disperdono tutti i loro guadagni.

Si può dire che a Londra vi siano rappresentanti di tutti i rami dell'industria, della scienza e dell'arte, ma per l'esiguo loro numero riuscirebbe poco interessante il tenerne parola.

ESTERO.

Necrologio. — La scorsa settimana è morto a Londra l'ammiraglio barone *Alcester*, più generalmente conosciuto sotto il nome di ammiraglio Seymour. Era nato a Londra nel 1821; entrò nella Marina nel 1834; fu nominato vice-ammiraglio nel 1876, e ammiraglio nel 1882. Si distinse, nel 1852-53, nella guerra di Birmania; durante la guerra di Crimea operò nel Baltico. Nel 1860-61 partecipò alla guerra della Nuova-Zelanda. Nel 1880 fu nominato comandante in capo della squadra del Mediterraneo. Nel 1882 ebbe una parte importante negli avvenimenti d'Egitto; fece bombardare Alessandria dalla flotta, avendo Arabi-bey rifiutato di consegnare i forti. Ebbe, quale compenso de' suoi servigi 20,000 lire sterline dal Parlamento, e fu nominato Pari col titolo di barone d'Alcester.

Il tasso dell'interesse nella storia. — Il tasso medio dell'interesse varia attualmente in parecchi Stati d'Europa dal 3 al 4 0[0. Ricercando in quali proporzioni, nel corso dei secoli, abbia variato questo tasso, il signor P. Leroy-Beaulieu ha ritrovato i seguenti dati:

Ai tempi di Solone e di Lisia, l'interesse sarebbe stato del 18 0[0. Aristotele parla del 12 0[0; ed in due orazioni, una di Eschine e l'altra di Demostene, si parla di un tasso moderato di 10 0[0 fra amici.

In Egitto, 146 anni avanti l'era volgare, fu anche del 12 °[0. Quest'ultimo tasso, a Roma, al tempo di Cicerone, puzza già di usura; e sotto l'imperatore Claudio, Columella parla dell'interesse al 6 °[0. Più tardi Giustiniano non permetteva alle persone rispettabili di prestare ad un tasso maggiore del 6 °[0 all'anno. Si vede che al tempo dell'Impero romano, le condizioni non presentavano una sensibile differenza da quelle dei giorni nostri.

Nel medio evo era usualissimo un tasso da 10 a 12 °[0, ma questo variava grandemente, e poteva estendersi fino a 45 °[0, quando i prestiti venivano contratti in condizioni particolarmente inquietanti e urgenti.

Nell'Alta Italia, ed in moltissime grandi città tedesche, dal secolo XIII al XVII, il tasso varia dal massimo del 12 °/0, ed i commercianti se ne mostrano contenti, all'8 °/0. Come sono mutati i tempi!

Nel secolo XVII e nel XVIII, il tasso scende a 6, 5, 4, 3 e perfino a 2 °/0. Si rialza nel secolo XVIII e nel primo quarto del secolo XIX, ed il 5 °/0 fu allora un tasso usuale.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BUDAPEST, 3. — È inesatta la voce che l'autore dell'attentato contro il monumento Hentzi sia stato arrestato.

Finora egli si è sottratto alle ricerche della polizia.

MESSICO, 3. — La vertenza fra il Messico ed il Guatemala fu risolta ieri con una Convenzione soddisfacente per i due paesi.

COSTANTINOPOLI, 3. — L'*Agenzia di Costantinopoli* è autorizzata a dichiarare priva di fondamento la voce corsa della convocazione a Costantinopoli di una Conferenza degli Ambasciatori delle potenze per risolvere la questione dell'Armenia.

BUDAPEST, 3. — Tutti i giornali, senza alcuna eccezione, stigmatizzano l'attentato al monumento Hentzi, considerandolo come un atto di pazzia od una ragazzata.

ALGERI, 3. — Si smentisce la notizia telegrafata da Copenaghen circa l'arrivo anticipato ad Algeri della Czarina vedova, a causa di aggravamento dello stato di salute dello Czarevitch, il quale è invece in via di miglioramento.

PIETROBURGO, 3. — Un concerto di beneficenza, promosso dalla Colonia italiana, è stato dato ieri nell'*Assemblea della nobiltà*, col concorso della sig.ª Calvé, di Battistini, di Cotogni, e di altri artisti italiani.

Il concerto riuscì brillantissimo e l'introito netto superò le 6000 lire.

La sala era gremita di un pubblico sceltissimo.

MESSINA, 3. — Il vapore *Brinkburn*, coi dieci ufficiali francesi, che accompagnano al Madagascar materiale fluviale smontato, è partito per Malta, dove riparerà i danni subìti nella collisione col vapore *Alwah*.

Questo è sempre in pericolo di perdita totale, essendo difficilissima qualunque operazione di salvataggio.

CARACAS, 3. — È giunto il conte Magliano, ha assunto la direzione della Legazione italiana, ed ha conferito con questo Governo sulla questione dei reclami europei.

Il Ministero ha dato le dimissioni. I nuovi Ministri intendono risolvere pacificamente l'incidente con la Francia e col Belgio, compatibilmente con la dignità nazionale.

LONDRA, 3. — Secondo un dispaccio da Kingston una cannoniera spagnuola avrebbe tirato sul piroscafo inglese *Ethelred* presso il Capo Maysi. L'*Ethelred* si è fermato e gli ufficiali spagnuoli l'avrebbero visitato.

BUDAPEST, 3. — Secondo informazioni della polizia, essa avrebbe buone ragioni per credere che Adorjan Szeles sia l'autore dell'esplosione avvenuta vicino al monumento Hentzi.

Sono state prese misure per procedere all'arresto di Szeles.

PARIGI, 3. — *Senato.* — Si discute il bilancio della marina.

Il Ministro, ammiraglio Besnard, dice: « Parecchie navi saranno varate nel 1895 e nel 1896. Vogliamo navi, che manovrino bene e possano tener fronte, senza timore, alle enormi corazzate, come

quello della marina italiana. Anzichè pensare a ridurre gli armamenti occorrerà che, appena il Canale fra il Mar Baltico ed il Mare del Nord sia navigabile, la squadra francese del Nord sia altrettanto forte quanto quella del Mediterraneo. »

MASSAUA, 4. — Il generale Baratieri, di ritorno da Adigrat, è di passaggio in Adua, ove ha ricevuto l'omaggio del clero e della popolazione, e d'onde è sulle mosse di ripartire colle truppe, che torneranno ai loro acquartieramenti.

MADRID, 4. — Il maresciallo Martinez Campos s'imbarcherà immediatamente a Cadice su di un piroscafo, che partirà oggi per Cuba.

Numerosi rinforzi di truppe sono preparati in varii porti per partire alla volta di Cuba.

SIMONOSAKI, 4. — Il cholera aumenta. Molti casi sono segnalati a bordo di navi-trasporti, provenienti dalla China.

MADRID, 4. — La Commissione della Camera si è pronunziata favorevole alla riforma del Codice penale per Cuba, onde reprimere la propaganda separatista.

In seguito all'ostruzionismo dei repubblicani, la Camera non potrà terminare la discussione del bilancio prima di giugno.

WASHINGTON, 4. — L'Inghilterra ha rifiutato l'offerta di arbitrato fattagli dagli Stati Uniti per risolvere la questione della delimitazione della frontiera fra i possessi inglesi ed il Venezuela.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 3 aprile 1895.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50.60

Barometro a mezzodì	758.2
Umidità relativa a mezzodì	52
Vento a mezzodì	SE moderato.
Cielo	burrascoso.
Termometro centigrado	Massimo 16.°0. / Minimo 11.°0.

Pioggia in 24 ore: mm. 2.7.

Li 3 aprile 1895.

In Europa pressione molto irregolare, notabilmente bassa al N., bassa nell'Ungheria e intorno al Golfo di Lione, massima all' W. dell'Irlanda. Bodo 736; Leopoli 751; Marsiglia 753; Zurigo 756; Valentina 765.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito 2 a 4 mm. al N., pioggie al N. al Centro e in Sardegna; venti qua e là in forza del terzo quadrante al Centro, al S. e in Sardegna; temperatura diminuita sull' Italia inferiore.

Stamani: cielo sereno al S, generalmente coperto altrove; venti freschi del terzo quadrante.

Barometro da 755 a 756 al N., a 758 a Cagliari, Perugia, Lesina, a 763 in Calabria.

Mare qua e là mosso.

Probabilità: venti freschi ed abb. forti specialmente meridionali; cielo nuvoloso o coperto con pioggie; mare mosso o agitato.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 3 aprile 1895.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	TEMPERATURA Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	coperto	legg. mosso	15 6	6 0
Genova	coperto	legg. mosso	13 0	9 0
Massa Carrara	coperto	agitato	15 5	9 0
Cuneo	coperto	—	13 6	4 3
Torino	piovoso	—	12 4	7 3
Alessandria	1/4 coperto	—	13 8	4 7
Novara	coperto	—	15 0	7 0
Domodossola	nebbioso	—	14 4	7 1
Pavia	3/4 coperto	—	15 5	4 5
Milano	coperto	—	16 0	7 8
Sondrio	3/4 coperto	—	14 3	7 5
Bergamo	3/4 coperto	—	10 7	5 8
Brescia	coperto	—	13 2	8 0
Cremona	sereno	—	14 3	7 2
Mantova	sereno	—	15 0	8 8
Verona	1/4 coperto	—	13 3	8 0
Belluno	1/2 coperto	—	12 2	5 8
Udine	coperto	—	9 8	6 0
Treviso	coperto	—	10 9	7 0
Venezia	coperto	calmo	11 5	7 8
Padova	1/2 coperto	—	11 8	7 9
Rovigo	nebbioso	—	14 1	6 4
Piacenza	sereno	—	13 7	4 7
Parma	nebbioso	—	13 9	7 0
Reggio Emilia	nebbioso	—	14 2	7 5
Modena	coperto	—	13 4	6 4
Ferrara	1/2 coperto	—	14 4	7 4
Bologna	1/4 coperto	—	14 3	6 4
Ravenna	1/4 coperto	—	16 1	6 0
Forlì	3/4 coperto	—	14 0	8 0
Pesaro	1/4 coperto	calmo	16 6	8 1
Ancona	1/2 coperto	mosso	15 0	10 2
Urbino	3/4 coperto	—	13 6	5 2
Macerata	1/4 coperto	—	14 2	7 2
Ascoli Piceno	sereno	—	14 5	10 5
Perugia	coperto	—	11 1	6 1
Camerino	coperto	—	11 7	4 5
Pisa	coperto	—	14 2	7 0
Livorno	3/4 coperto	calmo	14 9	8 0
Firenze	coperto	—	13 0	8 0
Arezzo	coperto	—	11 6	6 7
Siena	coperto	—	10 2	6 3
Grosseto	3/4 coperto	—	15 4	9 4
Roma	coperto	—	16 1	11 0
Teramo	1/2 coperto	—	18 0	8 3
Chieti	1/2 coperto	—	15 0	4 0
Aquila	coperto	—	14 8	3 8
Agnone	1/4 coperto	—	9 9	2 8
Foggia	1/2 coperto	—	19 1	10 1
Bari	sereno	calmo	18 3	9 4
Lecce	sereno	—	19 6	11 0
Caserta	1/4 coperto	—	16 1	8 4
Napoli	sereno	calmo	14 4	10 4
Benevento	3/4 coperto	—	15 0	10 2
Avellino	1/4 coperto	—	14 2	8 4
Salerno	—	—	—	—
Potenza	1/4 coperto	—	10 0	5 0
Cosenza	sereno	—	21 4	10 8
Tiriolo	sereno	—	11 4	4 0
Reggio Calabria	sereno	calmo	18 3	12 0
Trapani	sereno	legg. mosso	19 4	10 5
Palermo	sereno	calmo	21 9	6 9
Porto Empedocle	3/4 coperto	legg. mosso	18 0	9 0
Caltanissetta	3/4 coperto	—	17 2	6 0
Messina	sereno	calmo	19 1	12 0
Catania	sereno	calmo	19 7	9 1
Siracusa	sereno	calmo	20 6	8 2
Cagliari	3/4 coperto	mosso	21 0	10 0
Sassari	3/4 coperto	—	12 2	6 8

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 3 aprile 1895.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 gen. 95			RENDITA 5 % 1ª grida		— —	93,60 62 1/2 65		— —
			RENDITA 5 % 2ª grida	93,40	93 40			— —
»			detta in cartelle di L. 50 a 200	93,45	— —			— —
			detta » di L. 5 a 25		— —			— —
1 apr. 95			detta 3 % 1ª grida		— —			— —
			detta 3 % 2ª grida		— —			55 50 (1)
»			Certificati sul Tesoro Emissione 1860/64		— —			99 50 (2)
»			Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 %		— —			91 50 (3)
»			Prestito Romano Blount 5 %		— —			98 65 (4)
1 dic. 94			» Rothschild		— —			105 50
			Obblig. Municipali e Cred. Fondiario.		Cor. Med.			
1 gen. 95	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 %		— —			— —
1 apr. 95	500	500	dette 4 % 1ª Emissione		— —			450 — (5)
»	500	500	dette 4 % 2ª a 8ª Emissione		— —			444 — (6)
1 giu. 93	500	500	Obbl. Comune di Trapani 5 %		— —			497 —
1 apr. 95	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			367 50 (7)
»	500	500	» » » Banca d'Italia 4 %		— —			487 —
»	500	500	» » » » » 4 1/2 %		— —			493 —
»	500	500	» » « Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
»	500	500	» » » Op.ª di S. Paolo 5 %		— —			— —
»	500	500	» » » » » 4 1/2 %		— —			— —
1 gen. 95	500	500	» » » dell'Ist. Italiano 4 1/2 %		— —			495 —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 gen. 95	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			666 —
»	500	500	» » Mediterranee		— —			500 —
1 lug. 93	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 apr. 95	500	500	» » Palermo, Marsala, Trapani, 1ª e 2ª Emissione		— —			— —
1 lug. 93	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 gen. 94	1000	700	Az. Banca d'Italia		— —			870 —
1 gen. 93	1000	1000	» » Romana		— —			350 —
1 lug. 93	300	300	» » Generale		— —	39 1/2		— —
1 gen. 95	250	250	» » di Roma		— —			148 — (8)
1 gen. 89	83,33	83,33	» » Tiberina		— —			— —
1 ott. 91	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			— —
1 lug. 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			— —
1 gen. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
15 ott. 94	500	500	» » Anglo-Rom.ª per l'Illuminaz. di Roma col Gas ed altri sistemi		— —			828 —
1 gen. 95	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1235 —
1 gen. 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —	157 55 54 53 51 1/2		— —
1 lug. 92	500	500	» » Immobiliare		— —	31 3/4		— —
1 gen. 94	150	150	» » dei Molini e Magazz. Generali		— —			47 —
1 gen. 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
1 gen. 90	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			235 —
1 apr. 94	125	125	» » Anonima Tramway-Omnibus		— —	196 1/2 95 94 1/2 94	93 1/2 93	— —
1 gen. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ott. 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 lug. 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			316 —
1 gen. 90	250	250	» » Metallurgica Italiana		— —			31 —
1 gen. 94	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			165 —
1 gen. 90	100	100	» » Caoutchouc		— —			— —
1 gen. 92	250	250	» » An. Piemontese di Elettricità		— —			— —
1 gen. 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —	32 1/2		— —
1 gen. 95	250	250	» » di Credito e d'Industria edilizia		— —			— —
	500		» » Industriale della Valnerina		— —			— —
1 gen. 95	500		» » « Credito Italiano »		— —			— —

(1) ex coup L. 1,20 — (2) Id. L. 2 — (3) Id. L. 2 — (4) Id. L. 2 — (5) Id. L. 10 — (6) Id. L. 10 — (7) Id. L. 10,57 — (8) Id. L. 7,50.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor.Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni.					
1 gen. 93	100	100	Az. Fondiaria - Incendio	. . . .	— —	. . . .	. . . .	81 —
»	250	125	» » - Vita	. . . .	— —	. . . .	. . . .	215 —
			Obbligazioni diverse.					
1 gen. 95	500	500	Obbl. Ferrov. 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	. . . .	— —	. . . .	. . . .	290 —
1 lug. 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 % (oro)	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
»	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno	. . . .	— —	. . . .	. . . .	443 —
1 ott. 94	500	500	» Soc. Immobiliare	. . . .	— —	. . . .	. . . .	300 —
»	250	250	» » » 4 %	. . . .	— —	. . . .	. . . .	124 —
»	500	500	» » Acqua Marcia	. . . .	— —	. . . .	. . . .	510 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
1 lug. 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia.	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
1 apr. 95	500	500	» » FF. Sarde nuova Emiss. 3	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
»	300	300	» » FF. Palermo, Marsala, Trapani I. S. (oro)	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
1 lug. 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna.	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
»	250	250	» » FF.Napoli-Ottaiano (5 % oro)	. . . .	— —	. . . .	. . . .	170 —
	500	500	» » Industriale della Valnerina.	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 %	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
			Titoli a Quotazione Speciale.					
1 apr. 95	25	25	Obb. prestito Croce Rossa Italiana	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —

SCONTO	CAMBI		Prezzi fatti	Nominali	INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle borse di: FIRENZE	GENOVA	MILANO	NAPOLI	TORINO
2	Francia	90 giorni	— —	104 32 ½	— —	105 —	— —	— —	— —
	Parigi	Chêque	— —	104 95	105 —	— —	105 07 ½	— —	105 07 ½
2	Londra	90 giorni	— —	26 34 ½	26 37	26 50	— —	— —	— —
	»	Chêque	— —	26 49	— —	— —	26 38 ½	— —	26 51
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	129 60	— —	— —	— —
	Germania	Chêque	— —	— —	— —	— —	129 72 ½	— —	129 65

Risposta dei premi . 27 aprile

Prezzi di Compensaz. 29 »

Compensazione . . . 29 aprile

Liquidazione . . . . 30 »

Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni 5 %

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE MARZO 1895

Titolo	Prezzo
Rendita 5 0/0	93 25
detta 3 0/0	57 —
Prestito Rothschild 5 0/0	105 50
Obb. Città di Roma 4 0/0	454 —
» Cred. Fond. S. Spirito	376 —
» » » B. Nazion.	487 —
» » » »	493 —
Azioni Ferr. Meridionali	664 —
» » Mediterranee	498 —
» Banca d'Italia	840 —
» » Romana	400 —
» » Generale.	37 —
» Banco di Roma.	150 —
» Banca Tiberina.	— —
» Soc. Industriale	— —
» » Cred. Mobiliare.	105 —
» » Gas	820 —
» » Acqua Marcia	1215 —
» » Condotte d'acqua	163 —
» » Gener. Illuminaz.	235 —
» » Tramway-Omnib.	204 —
Azioni Soc. Molini Mag. Gen.	50 —
» » Immobiliare	25 —
» » Mat. Laterizi.	— —
» » Navig. Gen. Ital.	310 —
» » Metallurgica Ital.	30 —
» » Piccola Borsa	163 —
» » An. Piem. di Elet.	— —
» » Risanamento	34 —
» » Cred. Ind. Ediliz.	— —
» » Fondiaria Incend.	79 —
» » » Vita	215 —
» » Ferr. Sarde	340 —
» » Credito Italiano.	— —
» » Ind. Valnerina	— —
Obb. Soc. Immob. 5 0/0.	275 —
» » » 4 0/0.	120 —
» » Ferroviarie	290 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	170 —
» » del Tirreno	442 —
» » Fond.Ist. Italiano	495 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

2 aprile 1895.

Consolidato 5 0/0	L. 93 38
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso	» 91 38
Consolidato 3 0/0 nominale	» 55 65
Consolidato 3 0/0 senza cedola nominale	» 54 45

Il Presidente
R. TITTONI.

Per il Sindaco: ORESTE PUERI.

Visto: Il Deputato di Borsa: TRANQUILLO ASCARELLI.

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate *Gerente responsabile:* Tumino Raffaele.